DELL' INFLUENZA
DELLA STORIA
SULL' INSEGNAMENTO DEL DIRITTO CIVILE

PROLUSIONE

DELL' AVVOCATO

Ferdinando Starace

PRONUNZIATA IL DÌ 7 NOVEMBRE DEL 1844

PER L' APERTURA DEL SUO STUDIO DI GIUREPRUDENZA

Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis.

CICERO. De oratore. Lib. 2. cap. IX.

IN NAPOLI 1844
DALLA TIPOGRAFIA DI PORCELLI
Strada Mannesi num. 46.

SIGNORI

È antica usanza di coloro, che imprendono a svolgere gli alti concetti di una scienza, o ad esporne le parti e la economia, di rilevarne i pregi, di segnalarne il bello, di mostrarne l'utile, per iscuotere in tal guisa le menti neghittose, e tentare d'invaghirle a quel sublime conserto di ragione.

Questo costume imita le seducenti attrattive delle belle arti. Invero; è sorprendente la maraviglia che c'invade alla vista di un quadro, il quale grandioso per la creazione, stupendo

pel disegno, interessante per lo insieme e per l'atteggiamento delle sue figure, fa sì che l'occhio si riposi, si compiaccia lo spirito, e ci rapisca una estasi spontanea e deliziosa: effetto ordinario, se non costante delle invenzioni dell'umano ingegno, fecondate ed abbellite dalle vivaci immagini della fervida fantasia.

Ma, difficile impresa al certo sarebbe ridir con ventura di miglior successo le cose già narrate, o disputar degnamente ciò che fu mostro da mille intelletti in mille modi; e sempre con fama splendida ed estesa.

Ritessere le laudi della giureprudenza nel punto di palesarne lo insegnamento, non potrebbe promettere, nè nuove scoperte, nè riposti trovati alla curiosità dei dotti nelle sue discipline. Che se ad alcun merito fosse lecito di aspirare nel periglioso aringo, bisognerebbe strappar di mano al sommo scrittor degli ufficî e delle leggi la sua penna maestra, per ritrarre con eloquenza animata dal genio e retta dal sapere, le interne funzioni dell'umano intelletto, l'esplicamento successivo delle sue forze operanti sull'arcano magistero della natura, mosso dalla mano invisibile di un Creatore in-

finito , da cui unicamente procede la sintesi prodigiosa delle leggi.

Solo allora vedremmo : che l'uomo immerso nella profondità dell'anima sua , rimembrando ciò che apprese , ripetendo le impressioni transitorie e legando i pensieri isolati ; comparando l' efficacia di quelle e la coscienza di questi ; meditando le prime idee ed i primi passi da lui inoltrati ne' vasti campi dello scibile , schiettamente confesserebbe : che rimontando egli dagli effetti visibili alle cause immediate , da queste ai principî più lontani , e quindi alle origini più occulte ; col favore di opportuni regressi e trapassando da priorità in priorità , esser giunto sul confine dei secoli al cospetto di un' Essere anteriore ad ogni tempo; innanzi a cui si prostra l'umana ragione per ascoltarne gli augusti decreti, per esemplarne i sistemi delle scienze , gli ordini dei politici reggimenti , e le basi del governo civile delle nazioni.

Fu questo il cammino retrogrado che probabilmente percorse il prisco senno latino , e donde trasse il magnifico pronunziato di Dio Ottimo Massimo , e su di cui modellò la so-

vrana idea del giusto, che signoreggia ed informa la romana legislazione. Idea viva, attuosa, tralucente ne' diversi periodi della vita civile della città eterna; non meno tra i riti simbolici di Numa Pompilio; tra gli ordinamenti astrusi del pontificato patrizio, e tra i più larghi del sacerdozio popolare, che per le costituzioni imperiali, proteggitrici e vindici dei dommi celesti di una verace Religione.

Questo presso a poco dir si potrebbe intorno alla giureprudenza, intesa nell' ampio significato filosofico, mirata qual fu nel popolo romano (1), che sopra ogni altro del mondo offre per gradi e compiutamente avverato, il nascere, il progresso, lo scader della scienza, nelle grandi epoche dell' essere civile di lui; quando alterato, quando perplesso, e quando megliorato dalla influenza delle sue stesse vicende e dall' impero dei suoi fati inesorabili, sì che Polibio sapientemente scrisse, che quel po-

---

(1) *Cicero. De Natura Deorum. Lib. 2. - De Legibus. Lib. 2. - De Officiis. Lib. 1. Epictetus apud Arrianum. Dissert. Epictet. Lib. 1 cap. 14. Vico. De universo iuris principio, in principio.*

polo *ben può essere ammirato da' viventi*, *ma non superato dagli avvenire* (1).

Il perchè divisiamo esser prudenza lo abbandonare a chi ebbe il sapere in retaggio le cure di così gravi ricerche, e scendere, senz' altro indugio, a palesare del novello insegnamento le parti, l' ordine, e fors' anco i pregi, se pur lice di presumerne alcuno.

A nostro credere torna infruttuoso e disagevole, se non impossibile, apprendere appunto ciò che fa d' uopo che sappia chi aspira ad avvocar con successo, o a giudicar con plauso, separando dalle discipline delle due legislazioni, romana e vigente, la notizia delle patrie leggi, municipali e dei feudi, accompagnate dalle nozioni principali, ma profondamente sentite del diritto canonico. Queste serbano il mezzo tra gli estremi e son quasi il punto di necessario contatto e varco inevitabile per uscir dall' antico ed entrar nel nuovo, con metodo facile, naturale, ragionevole. Laonde tre primarie categorie comporranno il corso di giureprudenza in quest' anno scolastico e ne' seguenti:

(1) *Histor. Lib.* 4, *cap.* 5.

1. Il diritto romano nelle sue istituta.

2. Il diritto patrio precedente la militare invasione, congiunto col pontificio.

3. Le leggi civili vigenti.

Egli è vero che con gravi argomenti si è sostenuto poter divenire più vantaggioso, più stretto e meglio ordinato lo studio delle leggi, se la spiegazione del codice civile, fatta unica e regina, si adornasse della discussione del diritto romano, a misura del bisogno ed a seconda delle materie occorrenti. Mosse il pensiero innovatore e sublime dall' aver noi una legislazione compiuta in ogni sua parte, piena per precetti, evidente per sapienza, legata per metodo e sottentrata alle moltiplici, ma non sistematiche dottrine di quel diritto.

Ma ripiegando sopra noi stessi e discutendo il disegno nel tribunale della verità col soccorso dell'esperienza, lo troveremo meglio commendevole per lo scopo che praticabile nello effetto.

L' indole, la natura, i fini delle due discipline: l'economia, il complesso, le varianze dei principî, richiederebbero ad ogn'istante un cenno delle teoriche romane; il quale (se fugace) tornerebbe inutile; (se pieno) farebbe

intoppo al corso libero delle idee, intrattenute, e ad ogni passo distolte.

Altronde ; serbare inviolato il metodo antico , senza derogar con profitto dalle credenze invecchiate e rafferme dall' autorità dell' uso , sarebbe peccato imperdonabile di pertinace ostinazione. Spinti noi dal desiderio di cogliere il sospirato mezzo tra gli estremi, ed invogliati dalle prime scoperte, se non peregrine e stupende , almanco non comuni ed assurde , c' inoltrammo nel cammino delle meditazioni, e ravvisammo nella legislazione romana un edifizio maestoso , ma eretto col volgere dei secoli , disegnato da menti diverse , fregiato di vario stile , e che nel tutto , serba le note indelebili delle virtù , dei vizî , delle fortune , e dei rovesci che l'accompagnarono dal suo nascere fino agli ultimi periodi della sua vecchiezza e della sua decadenza.

In quella legislazione, sì come in qualunque altra , tiene il primo seggio la storia, non ristretta ai racconti d'imprese guerriere o di ambizioni di regno , ma larga dispensiera di fatti civili , custode delle memorie dei popoli, svelatrice delle cause morali e degli effetti irrevo-

cabili dei loro istituti e de' loro costumi. In questo senso è la storia, a credere di Cicerone, (1) *il testimonio dei tempi, la luce della verità, la vita della memoria, la maestra della vita, il nunzio dell' antichità.* Dessa in fine è la filosofia sperimentale delle nazioni. Posederla è aver sotto la mano la cognizione esatta delle loro leggi: è come se avessimo personalmente assistito a tutti i momenti del di loro vivere civile e politico (2).

---

(1) *Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis . . . . . Rerum ratio ordinem temporum desiderat, regionum descriptionem; vult etiam, quoniam in rebus magnis memoriaque dignis, consilia primum, deinde acta, postea eventus expectantur, et de consiliis significari quid scriptor probet, et in rebus gestis declarari non solum quid actum, aut dictum sit, sed etiam quomodo: et cum de eventu dicatur, ut causae explicentur omnes, vel casus, vel sapientiae, vel temeritatis: hominumque ipsorum non solum res gestae, sed etiam qui fama ac nomine excellant, de cuiusque vita ac natura. De oratore. Lib. 2, cap. IX et XV. Dionysius Alicarnassensis. Antiquit. Roman. Lib. V. Diodorus Siculus. Lib. I. De fabulosis antiquorum gestis. Plinius. Epistol.* ad Laceran. *Lib. VIII.*

(2) *Franciscus Baco, De augumentis scientiarum. lib. 2 cap. 4 per totum.*

L' importanza di questa verità innegabile fu veduta da molti, e fu annunziata elegantemente da Giacomo Cujacio , quando soleve ripetere : *che l'istoria delle antichità romane era quell' amo di oro col quale pescava nella giureprudenza (1).*

La giureprudenza però presso i romani si sperde nella incertezza delle tradizioni e nelle caligini dei tempi : acquista fisonomia propria, ma severa con le leggi delle dodici tavole : si palesa inflessibile e benigna nel mentre stesso, per le massime della stoica filosofia , invalse molto prima che la libera repubblica divenisse patrimonio dei Cesari. Questi tre momenti contrassegnano i tre grandi aspetti del diritto romano, e le sue tre grandi divisioni, cioè a dire , lo *storico* , *il dommatico* , *ed il filosofico.*

L' aspetto storico , nel senso d' insegnamento , va inteso per le materie relative allo stato servile , alla dipendenza filiale , alle solennità misteriose , alle formole comandate ; le

(1) *Papirius Massorius, in vita Jacobi Cujacii (a).*

(a) Sulla necessità della storia per bene apprendere la giureprudenza, leggete, tra i molti , l'orazione di Antonio Scultingio. *De juris prudentia historica*; il trattato di Francesco Balduino. *De institutione historiae universae , et eius cum iurisprudentia coniunctione* ; l'introduzione alla storia civile di Pietro Giannone, tom. I.

quali in tutta la distribuzione di quelle discipline accennano alla rapida energia dei principî, e sovente ingomberano il sentiero delle ragionevoli conclusioni che se ne inducono. Le molte disposizioni intorno ai servi , ai liberti , ai figli , al di loro stato , ed ai loro rapporti co' padri di famiglia e co' patroni , per rispetto alle nozze , ai matrimonî , alle manumissioni , alle tutele , diramate sopra le cose e sopra i modi, co' quali se ne acquista, se ne possiede , o se ne dispone il dominio e la proprietà ; come del pari ciò che riguarda le spente usanze di quel popolo , frammischiate ad ora ad ora co' provvedimenti vivi e durevoli ; non meritano l' onore di lunga fatica , ma invece di un cenno fugace, e per quanto basti a non ignorarne affatto la notizia.

Seria ponderazione riscuoton poi le materie anche oggi pregiate delle istituta. Sopra di esse c' intratterremo con attenta disamina , le disputeremo con metodo sintetico ed accurato , le svolgeremo applicandole con severità logica, e qual si addice alla dignità della scienza, indivisa però dal valore, quasi diremo artistico del giureconsulto. Questi tutto lo spiega in mostra,

quando traduce ed attua quelle dottrine allè occorrenze dei casi, armonicamente consociando l' astratto dei principî col concreto della pratica , l' eccellenza del sapere con la prudenza del bene oprare.

Le materie del diritto romano ritenute in vigor di osservanza , aprono un vasto orizzonte agli occhi di chi è vago d' iniziarsi con successo nei suoi sacri e ne'suoi misteri. Ciò che è nelle leggi ; il precetto positivo, permanente, invariabile, ben si addimanda la *parte dommatica* delle medesime. Questo è il gran perno su cui si riposa e si aggira la serie fruttuosa di cosiffatte discipline. Dessa vince e soprasta alle generalità dei concetti ; le quali, comeche ammirate, poco o nulla giovano ai bisogni della vita sociale.

Da ultimo; la misteriosa dottrina dei patrizî, degenerata in popolare insegnamento, non divenne scienza, che quando, favorita dai principi , albergò nelle aule imperiali.

Roma non ebbe leggi suggerite dai comuni bisogni. Nella loro creazione raramente vi prese parte l' autorità del governo. I casi particolari , le dispute private porsero vasto argomen-

to alla loquacità degli oratori ed alla polemica de' sapienti. L' umor della setta, la divergenza degl' interessi, la cupidigia, le gelosie, e fino i vizî dell' ingegno contaminarono la ragione e la giustizia.

Opinioni in tante guise e per tante cause sformate, parziali, pugnanti furon leggi per volere di Giustiniano. Ond' è che la notizia dei principî filosofici delle diverse scuole dei giureconsulti (massime della stoica) entra come necessario elemento nello studio bene inteso del diritto romano.

L' audace fondatore della nuova colonia in riva al Tevere (che con l' avvicendarsi dei tempi divenir doveva impero sacro e perpetuo) costituì assoluta ed arbitraria dominazione, così durata presso a poco sotto i re suoi successori (1). Le decisioni del momento, dettate per le condizioni delle cose e delle persone, replicate e volte in massime tradizionali, co-

---

(1) Τὸ δικαιωθὲν ὑπ' ἐκείνων τοῦτο νόμος ἦν: *ius ab illis constitutum pro lege erat. Dionysius Alicarnass. Lib. X. cap. I.* I re potevano ben dirsi la legge viva e parlante, come Filone diceva di Moise. *νόμος ἔμψυχος. De Vita Moysis. Lib. 2, pag. 506.*

stituivano la primitiva ed informe legislazione dei conquistatori del mondo.

Gli editti dei re divulgati dai preconi valevan quanto leggi scritte e comuni (1). Di Romolo sono superstite le curiate (2). Alcune forse dell' indole medesima si contano di Numa, di Tullo Ostilio e di Anco Marzio (3).

(1) *Nobis Romulus*, UT LIBITUM IMPERITAVERAT. TACITUS. *Annal. Lib. 3 cap. 26. Urbem Romam a principio reges* HABUERE. *Idem. Annal. lib. 1 cap. 1. Initio civitatis romanae sine certa lege, sine iure certo populus primum agere instituit, omniaque* MANU *a regibus gubernabantur.* POMPONIUS. *L. 2 §. 1 ff. de O. I.*

La parola *manus* indica precisamente l'arbitrio, l'opposto del giusto precetto delle leggi : *manus pro potestate accipitur, id est* VI SUAE POTESTATIS ET ARBITRIO SUO, *magis quam ex certis legibus gubernabant (reges).* GOTHOFREDUS. *In notis, in dict. Leg.* - Aggiugnete DIONIGI di ALICARNASSO, il quale nel libro X. delle sue antichità romane, scrive così: *Sed quamdiu regnatum est in urbe,* REGUM ARBITRIO *lites dirimebantur, quod* TUNC ERAT PRO LEGIBUS - Riscontrate di più PLUTARCO nella vita di ROMOLO, CASSIODORO, *Variarum. Lib. IV, cap. 10.* GRAVINA. *De romano imperio, liber singularis.*

(2) DIONYSIUS ALICARNASS. *Antiquit. Roman. lib. 2 cap. 14.*

(3) DIONYSIUS ALICARNASS. *Antiquit. Roman. lib. 2 cap. 28 et 65.* TACITUS. *annal. lib. 3, cap. 26.* LIVIUS. *Histor. lib. 1 cap. 23.*

Queste per lo appunto sono le famose leggi regie, che Publio ovvero Sesto Papirio dispose in libro e pubblicò nell'età di Tarquinio il superbo (1), e che col cader di costui pienamente disusarono (2). Espulsi quei re, si ricadde sotto i consoli nell'antica incertezza (3). Le leggi delle XII tavole segnarono norme certe di civile prudenza nei fasti della romana repubblica (4). Esse, credute il fine dell'equo diritto e fonte di ogni diritto; circondate da culto religioso, stettero riverite e costanti, nè altra creazione legislativa vi si aggiuse; se non che le invenzioni pretorie, preparate dai giureconsulti nelle loro disputazioni, derogarono,

---

(1) *Dionysius Alicarnass. Lib. 3 cap. 50.*

(2) *Pomponius. L. 2 §. 3 ff. de O. I.*

(3) *Itemque caepit populus romanus incerto magis iure et consuetudine ali* (altri legge *regi*), *quam per latam legem. Idem. ibidem. §. 3. Binkershoek. Opera. tom. 2, praetermissa ad dictam legem.*

(4) *Finis aequi iuris. Tacitus. Annal. Lib. 3, cap. 17. Fons omnis publici et privati iuris. Livius. Hist. Lib. 3 cap. 34. Cicero. De legibus. Lib. 2, cap. 23. - De Oratore. Lib. 1 cap. 43 et 44. Avlus Gellius. Noct. Actic. lib. XVI. cap. 1. Vico de universo iuris principio, cap. 123 et 176.*

aggiunsero, mitigarono ed alterarono, invece di custodire illesa la prisca ed incorrotta autorità delle leggi originarie; sicchè ne nacque un diritto civile speciale, bipartito nelle sanzioni legittime e negli euremi del pretore (1).

Impertanto tutta la serie analitica dei fonti successivi del diritto civile, a cominciar dalle costituzioni imperatorie sino a giugnere alle leggi delle XII tavole, chiude la necessità di una indagine, senza di cui invano si pretende al possesso della parte scientifica della giurèprudenza latina. Quei vetusti frammenti composti dal primo genio legislativo, offrono in dodici categorie quanto esigevano le condizioni dei

---

(1) Il pretore romano fu braccio patrizio per sostenere come meglio si poteva la declinante autorità del senato: esso rinfrancò l' anno 387 la perdita di un consolo, quando ne fece acquisto la plebe. Fu compensamento di scapito signorile, non guardia delle leggi. Questa idea sembra opporsi alla opinione di Vico. *De universo iuris princip. cap. 131 e 132*, ma noi impertanto la crediamo vera. Vedete *Livio. Lib. 1 et passim. Dionysius Alicarnass. Lib. 10, cap. 1. Cicero pro Caecina. Cap. 23. L. 2 §. 5 ff. de O. I. Cujacius. Observat. Lib. VII. cap. 25. Brissonius. De verb. signific. Voce Praetor. Joannes Calvinus. Lexicon. ead. voce.*

tempi ed i bisogni di quella città, allorchè una siepe era il muro divisorio delle proprietà, ed una zona di terra formava la ricchezza del cittadino. Vi è sculto il maestoso imperio paterno, la misteriosa religion delle nozze, la provvida cura delle tutele, la libera trasmission successoria, i legami indissolubili della suità, il diritto sacro, le regole del dominio, del possesso, dei contratti, e sin le rozze forme della giuridica procedura.

La forza però e la potestà di quelle leggi convien ripeterla dalla politica costituzione di Roma, dai caratteri essenziali del suo governo civile, dalla verace idea del cittadino: ceppo su di cui s' incalmano e da cui rampollano le diramazioni dei suoi diritti di città, di famiglia, di dominio. Recarsi in pugno il filo di così difficili indagini, ed augurarsi di seguirlo con successo, meditando negli avanzi delle memorie dei giureconsulti a noi tramandate da Triboniano con le pandette, è opra presso che vana ed impossibile; conciossiachè i fini politici che mossero Giustiniano nell' ordinamento del corpo del diritto, e che lo guidarono nella scelta delle materie, punirono d' irrevo-

cabile ostracismo le sentenze de' giureconsulti fiorenti nella libera repubblica o nel vigore del principato, sino ai giorni meno infelici di ADRIANO.

GIUSTINIANO non contento al solo esilio, si bruttò dell' attentato sul vero, mutando, rettificando, togliendo ed aggiugnendo alle dottrine di quei sommi pensatori; le quali invece conservar doveva inviolate ed intere, come deposito di sapienza e monumento storico per gli avvenire (1). La celerità della compilazio-

---

(1) . . . . *Mutantes quidem, si quid iam habere visum est non recte, partes vero illas nunc tollentes, has nunc addentes, ex multis denique optimum eligentes . . . . legum autem veritatem nostram fecimus, itaque* si quid erat in illis SEDITIOSUM (MULTA AUTEM TALIA ERANT IBI REPOSITA), *hoc decisum est et definitum . . . . L. 3 §. 10 Cod. Just. De veteri iure enucleando.* Leggete di questi attentati di GIUSTINIANO presso il BINKERSHOEK negli emblemi di TRIBONIANO. *Observationes. 4. ult. libr.* OTTOMANO nel suo Antitriboniano. *GIBBON. Décadence et chute de l'empire romain. tom. 1. Chap. 44. pag. 178 - ANTONIUS FABER. Coniectur. Lib. 8, Cap. 8, 9 et 18 - Lib. 12 cap. 1 et 16 - FRANCISCUS CONNANUS - Commentar. Iuris civilis, praef. BARTOLOMAEI FAII. FRANCISCUS BALDUINUS. De Justiniano, sive de iure novo. ANTONIUS CONTIUS. Var. lect. lib. 9. GREGORIUS THOLOSANUS. De iure*

ne, l'affrettamento nel gran lavoro, confusero i comitati esaminatori degli scritti, e produssero un metodo sensibilmente perturbato nella disposizione delle materie. Infine, questa insuperabile intoleranza divenne più funesta per la imperizia personale dei colleghi di Triboniano, e pel difetto della piena notizia degli scritti, e fin dei nomi di coloro che li avevan dettati,

---

universo. Lib. 47, tit. 11 - CHRISTIANUS THOMASIUS. *De Naevis iurisprud. per totum*, *et passim* - Lo stesso difensore di Triboniano ANTONIO SCULTINGIO nella orazione, *culpandus ne sit Tribonianus, quod Iurisconsultorum, qui stante libera republica romana claruere, scripta suppresserit,* non può dispensarsi dal rilevare queste colpe: *Hoc Triboniani,* egli dice, *fuit officium, haec potestas: quum quidem non utique partes suas recte implesse, nulli prorsus inficiamur: concedimus etiam, non utique* EA QUA OPORTUERAT DILIGENTIA, FIDE, RELIGIONE FUISSE VERSATUM; AEGERRIME FERIMUS INSUPER, VASTO ADEO ATQUE IMMENSO OPERI, CUI EXACTE ELIMANDO NE DECEM QUIDEM SUFFECISSENT ANNI, NON NISI PEREXIGUUM, *et ne integri quidem triennii spatium impensum fuisse, dolemus gravissime, quod innumeras usu adhuc tunc vigentes leges, senatusconsulta innumera, innumeras constitutiones, innumera edicta praetermiserit; quae si integre ubi vis proposuisset, absolutissimasque Iurisconsultorum interpretationes accurate subiecisset; o quam egregie de iuris prudentia romana, de sua aetate, et de posteris fuisset meritus.*

e sopra i quali si affaticavano; cosicchè i comitati procedettero quasi sempre divisamente, senza la coscienza del proprio fatto, e terminarono la impresa, involando per sempre (con la distruzione dei moltiplici volumi) i fonti della sciènza e le pruove flagranti dei loro errori.

Teodosio il giovane, circa un secolo innanzi a Giustiniano si compianse della barbarie dei tempi suoi e di non trovarsi quasi alcuno che meritasse il riverito nome di giureconsulto (1); e francamente quest' ultimo Augusto dice: *Ex libris raris et qui vix invenire potuerint, et quorum, NEC NOMINA, NEC ERUDITISSIMI QUIDEM IN LEGIBUS COMPLURES HOMINES NOVERINT (2). Antiquae autem sapientiae librorum capiam maxime Tribonianus, vir excellentissimus praebuit,*

---

(1) *Saepe nostra clementia dubitavit, quae causa faceret, ut tantis praemiis, quibus artes et studia nutriuntur, TAM PAUCI RARIQUE EXTITERINT, QUI PLENE IURIS CIVILIS SCIENTIA DITARENTUR: et in tanto lucubrationum tristi pallore, VIX UNUS AUT ALTER RECEPERIT soliditatem perfectae doctrinae. Cod. Theodos. Novella de cod. auctor. V.*

(2) Εκ βιβλιων σπανιων, καὶ μολισ εξευρημενων, καὶ ων ουδε τας προσηγοριας οι πολλοι καὶ των σφοδρα ευδοκιμουντων επι νομοισ εγινωσκον. *Constit.* Δεδωκεν. §. 17.

IN QUIBUS MULTI FUERANT ET IPSIS ERUDITISSIMIS HOMINIBUS INCOGNITI (1).

Adunque il concetto di Giustiniano (per altro grandioso ed utile alle lettere ed alla società futura) , privo essenzialmente del merito di un' opera originale, mancò pure, per doloroso accidente, delle tre doti caratteristiche di ogni buona compilazione , e delle quali almeno doveva fregiarsi ; cioè a dire , della *scelta*, della *fedeltà* e del *metodo* (2).

Non v' à dubbio altresì che nelle pandette (quali esse sono al presente) sia riposta la scienza del diritto ; ed i molti frammenti che le compongono evidentemente dimostrano , che se fossero giunte sino a noi le opere di coloro, donde si estrassero, avremmo avuto una sincera , completa e metodica discussione, non men dottrinale che storica delle diverse prescrizioni legislative, che da molti secoli sono il suggetto favorito ed insieme penoso delle anima-

---

(1) *Constit. Tanta. II. De confirmatione digestorum.*

(2) *Gravina. De Ortu et progressu iuris civilis. Lib. 1 cap. 114, et de Romano Imperio. Liber singularis. Cap. 24 et 28 - Gibbon. Hist. de la décad. de l'empire romain. chap. 44.*

te ed interminabili polemiche dei dotti di tutte le nazioni di Europa. Le svariate epigrafi preposte alla moltitudine frammentaria del digesto, depongono da un lato di questa verità, e dall' altro denunziano la trascuranza, e forse anco il reo talento di coloro che la mutilarono (1).

Nel codice poi, appena si ravvisano nei rescritti dei principi quel vigor di concetti, e quel nerbo di locuzione: ambo note cospicue dell' an-

(1) Assicura la storia e la stessa economia delle pandette, che molti comenti furon composti sulle leggi delle XII tavole, da Sesto Elio, Lucio Acilio, Lucio Elio (a), Messala, da Antistio Lebeone, Servio Sulpicio, e forse da Ateio Capitone (b). Gaio vi aveva fatto un lavoro completo, come si raccoglie da molti suoi responsi (c). Queste opere avrebbero sparso gran luce sopra la primitiva legislazione di Roma, e la quale Everardo Ottone stima di doversi conoscere con profondità (d).

(a) Turnebus ad Cicer. De legib. *lib.* 2 *cap.* 23.

(b) Plinius. *Hist. nat. lib.* 14 *cap.* 13.

(c) *L.* 1 *ff. de O. I. - L.* 18, 20, 22 *ff. de in ius vocando*, *L.* 6 *ff. Si quis in iud. sist. L.* 2 *et* 4 *ff arb. fruct. laes. L.* 48 *ff. de pactis. L.* 43 *ff. ad L. Iul. de adult. L.* 9 *ff. de incend. ruin. L. ult. ff. de Colleg. L. ult. ff. de fin. regund. L.* 3. *ff. de litigios. L.* [illegible] *ff. de usucapionib. L.* 233, 234, 235, 236, 237 *et* 238 *ff. de verbor. significat.*

(d) *Prefat. tom.* 3 *Thesaur. iur. civ. cap.* 9. *pag.* 44.

tico stile dei responsi. Trasferito l' impero dalla sede originaria e dal sen d' Italia sul confine barbarico, e quasi sul limitare di Tracia, decadde la prisca maestà delle leggi. Il nobile sentimento che le animava prese abito e figura di provvedimento richiesto dalla necessità dei tempi, dai favori delle persone, e talvolta dalle simpatie dei governanti; per modo che il diritto romano in tutto il suo complesso, mirato qual' è, e qual si mostra, offre un' ammasso intermisto di pareri individuali dei vecchi giureconsulti, discordi bene spesso per opinioni e per scuola; un aggregato non di raro ribellante di costituzioni imperiali, volute da principi uguali per potestà, ma differenti di culto, d' inclinazione, di carattere. Le furie infine, i sospetti, le gelosie, le ambizioni suggerirono leggi di sangue, poste allato, in quel medesimo libro, a molte benigne massime, le quali respirano tutta la umanità dei Cesari e la pietosa mansuetudine del Cristianesimo.

Non rimane adunque altro cammino da percorrere, affin di raggiugnere la meta dei desiderî, che la storia, qual noi la disegnammo sul cominciar del lavoro. Ma è dessa poi sem-

pre veridica e sincera? Non sempre al certo; poichè sformata variamente dalle vicende dei secoli e dalle passioni degli uomini.

Nella infanzia dei popoli, i ricorrenti bisogni e le incessanti necessità occuparono la cotidiana attenzione de' fondatori degl' imperi. Una moltitudine di fatti passaggieri non risvegliava l' interesse di alcuno. Gli anni si succedevano taciti, celeri ed incuriosi: le geste degli uomini si sperdevano nella densa caligine dell' ignoranza, ed il primo filo di ogni storia si rannoda naturalmente con la favola. I sacerdoti, sapienti e primi reggitori delle nazioni, registrarono nei loro ricordi gli avvenimenti più considerevoli dell' epoca in cui vissero, e la storia non fu altro che una cronaca incolta. Tanto si avverò negli esordî di Roma, la qual non vide i lineamenti di una storia pensata che nel VII secolo della sua fondazione (1). In tanta incertezza, fa d' uopo diligentemente raccorre

---

(1) *Livius. Epitome. Lib. 53. Justinus. in praefat. Athenaeus. Lib. 4. Livius. Historiar. Lib. 53 cap. 39. Cicero. De Oratore. Lib. 2 cap. 12. Polybius. Histor. Lib. 1.*

i fatti isolati, raffrontarli tra loro, coordinarli con tutti gli altri riscontri sino a noi pervenuti, soggettarli ad un' analisi rigorosa e severa; ed in tal modo col possente soccorso della critica, tentare d' indurre conseguenze, se non sicure, almen probabili, senza cadere nella servitù delle opinioni o cedere al predominio de' sistemi: effetti amendue funesti per qualunque assunto, che si affidi sopra i trovati dello ingegno, indissolubilmente connessi alle memorie dei tempi.

Se noi osiamo arrischiare un' avviso sul reggimento civile di Roma, in certo qual modo difforme dalla credenza di uomini famosi per sapere e per autorità, non temeremo i fulmini di una censura implacabile, ma spereremo invece una cortese riconoscenza, per aver risvegliato la meditazione dei dotti e la curiosità di coloro, ai quali agita il petto la sacra scintilla del genio (1). La verità serba inviolati

(1) La opinione che noi seguiamo fu annunziata da Tommaso Dempstero - *Paralipomena ad Joannem Rosinum. Antiquit. Roman. Cap. XV.* - *pag.* 67 - Fu più ampiamente sviluppata dal celebre Lodovico Valeriani nel libro intitolato, *Leggi delle dodici Tavole*. Ma noi dob-

ed imprescrittibili i diritti suoi; e se quando traluce di mezzo alle tenebre dell' ignoranza, o alle ombre della incertezza fosse interdetto di discoprirla con fidanza, e di palesarla con coraggio; al dire di Quintiliano: *Supervacuus etenim foret in studiis longior labor, si nihil liceret melius invenire praeteritis* (1).

Rispetto alla vera idea del governo primiti-

---

biamo vendicare alla nostra Napoli l' onore del primo esempio su di questo assunto. Damiano Romano lo aveva quasi evidentemente dimostrato in una erudita dissertazione, intitolata. *L' origine della giurisprudenza romana contro alla moderna opinione del signor D. Giambattista Vico* - Edizione di Napoli, 1744 - E poichè si tratta di fatti storici che dovremo discutere, annunziamo francamente, che quando non ci è riuscito di dar nuova forma alle cose, abbiamo seguito pienamente chi ci à preceduto. Niente è nuovo in questo mondo. La gloria della novità è rara ed è serbata a chi specula in materie non positive, come si è la storia e sono le leggi. Per difenderci dall' accusa del plagio, cade a proposito il ricordo di Giovanni Corvino che qui ripetiamo: *Et enim novum nihil hodie dicitur, et fatui simus, si primam legum doctrinam nobis arrogare audeamus* (a).

(1) De Institutione oratoria. Lib. V. Cap. 6 - *Veritati nemo praescribere potest, non spatium temporum, non patrocinia personarum, non privilegium regionum.* Tertullianus. *De velandis virginibus, n. 3.*

(a) *Praefat. in Instit. Justiniani.*

vo di Roma è credenza dei più raffermata dalla sapienza del Vico, che uno stato selvaggio e quasi ferino tenessero gli uomini in quell'epoche remote: che il fondatore dello impero spartisse in due ordini gli abitanti della città: in uno, cento nobili, ossien *padri* composer l'ordine signorile fondato sopra il diritto delle nozze solenni, mediante la religion degli auspicì, pe' quali soltanto trasmettevano ai figli loro ogni pubblica e privata ragione, e perciò venir questi chiamati *patrizî*.

Essi costituivano la classe che dicevasi popolo, il quale formava poi i comizî, e godeva esclusivamente dei privilegi della legittima cittadinanza della repubblica. Nell'altro, stava una genìa vagabonda, ribalda, senza la fortuna di un padre dimostrabile: plebe abbietta, condannata a bagnar di sudore le glebe che dissodava, priva di nozze, di proprietà, di auspicì: scema di ogni ragion civile (1).

Questa stupenda serie di pensieri; vera nei

(1) Scienza nuova, passim., e segnatamente Lib. 1. Elementi. Dignità 66, 67, 68. Lib. 5. Conclusione dell'opera. Lib. 1. Idea dell'opera - *Dissert. De universo iuris principio, passim. et in Dissert. de constantia philosophiae. Cap. 20, 21, 22.*

riposti concetti e nei legamenti delle relazioni civili di Roma nascente, può ben meritare una distinzione importante, e che chiarita senza molta contesa, mostrerà la plebe partecipe. 1.° Al reggimento dello stato. 2.° Alla proprietà dei campi. 3.° Alle nozze solenni ed ai privilegi che ne derivano, molto pria dei tumulti di Canuleio. Solo si vedrà esclusa; non già dagli auspicî e dai sacri, ma dal diritto a prendere i primi, perchè rimossa dall' alta magistratura. E ciò non a causa di degradazione civile, ma sì bene per quella naturale preponderanza, che da una generazione di uomini ben ristretta, ma fortunata per talenti, per cognizioni, per virtù, per coraggio si esercita sopra intere tribù di miseri, di deboli e d'ignoranti, anche nelle nazioni liberissime, e rette da un diritto unico e per tutti uniforme.

E però, quanto al tempo, in cui Romolo rivolgeva nella mente gli statuti del nuovo regno, par che sia concesso, (pria di ogni altro) di dubitare della rozza, della eslege, della selvaggia natura di quei primi ospiti dei sette colli.

Al mezzogiorno, un gruppo di colonie etru-

sche o greche , e popoli antichi italiani fiorivano per arti , per commercio , e presagivano la grand'Era di Pitagora (1). Tra il settentrione ed il levante, di costa al Lazio ed all'Etruria, sorgeva la Sabina; terra ferace di virtù guerriera; chiara per dommi religiosi professati in quel tempo, per progressi scientifici, giunta ad un grado eminente di cultura, sicchè da lei ebbe Roma e costumi e cerimonie e sacri riti con l'assunzione di Numa sul trono vacante del primo fondatore della monarchia (2) - Al settentrione, la dotta Etruria, composta di dodici popoli floridissimi, forti, stretti tra loro con la lega *lucumonia*, fasciavano la nascente colonia (3) - Città famose alzavano il capo dominatore: e sono ancor vivi e riveriti nella storia i nomi di Lanuvio, di Tuscolo, di Ardea, di Gabio, di Fidene, di Crostumerio e di Alba: Alba, augusto seggio di antichi re , possente per diuturno impero : Alba madre

---

(1) *Vico. De universo iuris principio - De constantia philosophiae. Cap. 16. Scienza nuova. Lib. 1.* Stabilimento dei principî, dichiarazione alla degnità 105.

(2) *Plutarchus. in vita Numae.*

(3) *Vico de Universo iuris principio. loc. cit. cap. 31. Livius. Hist. Lib. V.* in principio.

di Roma, spenta dalla figlia matricida, che dopo di averla distrutta, sparse al vento le sue ceneri tra i militari furori di Tullo Ostilio (1) - L'Aventino, alle cui radici fermò Romolo la sua sede, lungi dall' esser luogo deserto ed orrendo, era invece recinto di religione, colonia albana, tomba di vecchio principe, avolo di Numitore, che gli diè nome (2). E sulla stessa fondazione di Roma pende incerta la storia, se da Romolo riconoscesse il nascimento, o meglio da una mano di arditi pelasghi, i quali (fugatine i sicoli) imposero alla città il nome patrio della forza (3), poscia tradotto nel sacro

---

(1) *Dionysius Alicarnassensis. Antiquit. Rom. Lib. 1 et 2.*

(2) *Livius. Histor. Lib. 1. Micali. Italia avanti il dominio dei Romani, e lo stesso autore nella storia degli antichi popoli italiani. Lanzi. Saggio di lingua etrusca e di altre antiche d' Italia. Muller - Sopra gli Etruschi.*

(3) *Plinius. Histor. natur. Lib. 3 cap. 8 pag. 82 Plutarchus. In Romulo, in princip. - Plinius. oper. citat. cap. 9. Servius in Georg. Lib. 1 vers. 499 - Plutarchus. Quaest. problem. 66.* Ρωμη in greco non significa che *forza*, risponde al *vis* dei latini. - *Vedete Julius Solinus. Polystor. Cap. 1. - Coecilius apud Strabonem Lib. V. Romani ipsius urbis nomen* LATINUM IGNOTUM *esse voluerunt. Macrobius. Saturnal. Lib. 3 cap. 9.*

di *Valenzia*; venerando ed opportator di morte a chi follemente lo pronunziasse (1).

Adunque i convenuti nello asilo aperto da Romolo a loro salvezza, non potevano essere dell'indole che il gran Vico dipinge (2). Non trovandosi nella Italia un sol canto che non fosse coltivato o civilmente retto, ne conseguita che ogni uomo fosse frutto di giuste nozze, comunque forse facinoroso, turbolento povero e fuggitivo per delitti o per brutture dalla propria patria.

In vero; quello asilo si promise a tutti, senza distinzione di carattere, ingenuo o servile;

---

(1) Il tribuno della plebe Valerio Sorano fu ucciso per tale inavvertenza.

(2) È dubbio se lo asilo desse principio alla nascente popolazione, se questa costasse di tre elementi, come crede il Niebuhr. *Hist. romaine, tom. I. p. 192*, cioè a dire dell'elemento romano, sabino ed etrusco, o se la popolazione si creasse col ratto sabino. Sembrano ambe credenze comuni e non verità storiche - Noi noteremo appresso le opinioni di gravi scrittori, i quali invincibilmente pruovano l'esistenza di Roma prima dell'uomo forte che si chiamò Romolo, o che almeno l'asilo d'impunità si aprisse da costui dopo la sua elezione a capo della nuova società.

e nel mentre stesso per ricovrar tutti ; tutti proteggere e tutti rendere partecipi della futura cittadinanza (1). E seguendo il corso di questi primi abbozzi della città eterna, sorge spontanea l' impossibilità di costare il popolo de' soli patrizî, di formar questi soli i comizî, di goder essi soli del dominio dei campi. Imperciocchè i padri non precedettero, ma susseguirono la divisione di tutti gli abitatori per tribù, e per curie: nè alcun di loro avendo moglie (come si crede) innanzi al ratto sabino, poteva probabilmente aver figli, molto meno adulti, e niente affatto numerosi per costituir popolo (2).

I comizî ugualmente non potevano comporsi di un popolo (che dovendo esser patrizio) non ancora esisteva nella repubblica, e nel punto che gravissimi storici assicurano chiamarsi *comizio* quel luogo dove si adunava la moltitudine, e dove questa sulla regia proposizione, deliberava delle leggi, della guerra, della ele-

(1) *Livius. Plutarchus. Dionysius Alicarnass. loc. cit.*
(2) *Ibidem.*

zione dei magistrati (1) e degli stessi *padri* , come appresso vedremo.

Nè questi ebber terre , o dominio fondiario esclusivo , poichè Romolo spartù ugualmente in tre porzioni l' *agro romano* per quante erano le tribù (2) , il qual poi si suddivise in trenta, come per curie , e quindi in capi , secondo il numero degli uomini, a ragion di due moggiate per uno (3). E quì giunti , stimiamo superfluo rammentare , che da tutti gli storici con la voce *popolo* si addimanda l' universale aggregazione degli uomini , e si usa quasi sempre nel senso opposto ai patrizî (4).

---

(1) Livius. Lib. 1. Dionysius Alicarnass. Lib. 2. Plutarchus, in Romulo.

(2) Oltre agli storici citati , lo dice apertamente Varrone: *Ager romanus* PRIMUM *divisus in partes tres : a quo tribus appellatae, Ramnensium , Titientium , Lucerum. De lingua latina. Lib. IV. cap. 9 pag. 17.*

(3) Lucius Florus. Histor. roman. cap. 1.

(4) Livius Lib. 1 et passim. Plutarchus in Romulo. Gellius. Noct. actic. Lib. 10 cap. 20. Plebs est caeteri cives sine senatoribus. Gaius L. 238 ff. De Verbor. significat. - L' autorità di questo giureconsulto è importante. Questa legge si estrasse dal comento che lo stesso

A questo quadro eseguito a gran tratti del cittadino romano, aggiugniamo un cenno rapido dell'esercizio pieno dei diritti che vi erano inerenti, e che del pari da lui erano irrescindibili.

Non cade in dubbio che la plebe fosse decorata dei maggiori diritti nello statuto originario di Roma. Essa partecipava alla potestà pubblica, concorreva negli atti di politico reggimento. A questa prima categoria di privilegi ben si riferisce il deliberar nuove leggi, muover guerra, conchiuder pace, eleggere magistrati (1) scegliere il senato, proclamare lo stesso re (2).

L' imperio civile fondato in monarchia e confidato a Romolo, fu libera elezione della concitata moltitudine, ancor prima che si schiudesse l'asilo (3). L'assunzione al principato di Ser-

---

giureconsulto aveva tessuto sulle leggi delle XII. tavole. Aggiugnete *Instit. Iust. Lib. 1 tit. 1 §. 4.*

(1) Livius, Plutarchus, Dionysius Alicarnass. *loc. citat.*

(2) Riscontrate gli stessi scrittori; di più Cicerone nella orazione *pro Sexto. Cap. 65* e lo stesso Livio. *Histor. Lib. 4 cap. 4. e 7.*

(3) Dionysius. Alicarnass. *Antiquit. Roman. Lib. 2.*

vio Tullio fu per voto di plebe prepotente sulle ripulse patrizie. Nè valse ad opprimere o distogliere quei moti, l'osservare scolpito nella fronte di Servio l'obbrobrioso marchio della condizion servile (1).

A questa medesima categoria si appartiene il giudizio del prode Orazio coclite, accusato per la uccisione della sorella, quando reduce dal campo albano e vincitore nel sanguinario compro-

---

Caeterum cum honorem (regium) non alii magis, quam tibi convenire persuasum nobis est, tum ob genus regium ac VIRTUTEM, TUM VERO MAXIME, QUOD TE HUIUS COLONIAE DUCEM HABUIMUS, *multumque in te gravitatem, ac sapientiam animadvertimus non tam verbis, quam* FACTIS *edocti.* E che la elezione di Romolo fosse stata prima della creazione del senato, e fatta dalla plebe tumultuante, non può niegarsi, giacchè Dionigi d'Alicarnasso riferisce che la proclamazione ebbe luogo *advocata concione.* Or la voce *concio* vale in buon latino moltitudine numerosa e tumultuaria, come bene spiega Cicerone. *Oratio pro Cluentio. cap. 34, et Epist. ad* ATTICUM *Lib. 4. Epist. 3.*

(1) Riscontrate, oltre agli storici anzinotati, Lucio Floro. Cap. VII. Ben si sa, che due altri re di Roma, cioè Numa e Tarquinio Prisco furono stranieri, e per niente partecipi a quel patriziato, nel quale solo consisteva ogni ragion civile, a credere dei più.

messo, sperava pieni ed universali gli omaggi al suo valore. In quel rincontro; primo, il padre pretese di giudicarne; poscia fu da Tullo Ostilio rimesso l' affare al decreto del popolo, dal quale fu pienamente assoluto (1). Della stessa tempera sono: la condanna di Coriolano fulminata dalla plebe nei comizî tributi (2), ed il decretato trionfo ai consoli Orazio e Valerio nell' aperto dissenso dell' ordine senatorio (3).

Nè può esitarsi a credere che prima della comunion del connubio, i plebei fossero anche assunti tra i padri in senato. Tullo Ostilio dopo l' eccidio di Alba, creò cento senatori tratti dai vinti. Sono memorabili i detti di quel re riferiti da Livio in queste frasi: *Populum omnem*

(1) *Livius. Lib. 1 cap. 16. Dionysius. Lib. 3.*
(2) *Livius. loc. cit.*
(3) Si sa, che con la legge Orazia promossa dal suddetto consolo, l' anno di Roma 304, furon sottoposti i decenviri al giudizio popolare: che deposto il consolato, i consoli chiesero l' onor del trionfo: che fu rifiutato dai *padri*, ma concesso dalla plebe nei comizî tributi, convocati dal tribuno Icilio. *Omnes tribus eam rogationem acceperunt. Tum primum* SINE AUCTORITATE SENATUS, POPULI IUSSU *triumphatum* est. *Livius. Histor. Lib. 3,cap 63* - Aggiugnete Dionigi d'Alicarnasso *Lib. XI.*

albanum Romam traducere, in animo est : CIVITATEM DARE PLEBI, primores in patres legere, unam urbem, unam rempublicam facere, e Livio immediatamente soggiugne queste significanti parole : *Roma interim crescit Albae ruinis : DUPLICATUR CIVIUM NUMERUS* (1). Tarquinio Prisco elesse pur egli senatori plebei *FIRMANDI SUI REGNI CAUSA*, secondo che narra lo stesso storico (2). Espulsi i re, l'anno 244, Valerio Publicola, dopo la morte di Bruto, scelse nella plebe i più degni, e loro diè seggio in senato (3). Al certo, che documenti son questi non meno manifesti che irrefragabili.

Nè la plebe era priva del dominio delle terre poste nell'*agro romano*. La spartizione romulea non lascia in forse un tale assunto : il gratuito servigio militare de' soldati pedestri lo

---

(1) *Livius. Lib. 1. Dionysius. Lib. 2. - Plutarchus in Romulo.*

(2) *Livius. Lib. 1. Cap. 35.*

(3) *Dionysius Alicarnass. Lib. 5 pag. 287.* Si avverta che il sommo Vico riguarda questo storico, come il più esatto ed il meglio informato delle cose romane. *Elementi della scienza nuova.* Degnita' 92, ed Ugo Grozio lo chiama : *morum romanorum diligentissimus observator. De Iure belli et pacis. Lib. 3 cap. 2.*

conferma (1). Il debito nella plebe di rifornir le legioni affralite ; di corrispondere pel patrono gli stipendî all' erario ; di dotar le di lui figlie , e gli altri ufficî onerosi imposti alla clientela pruovano ad evidenza essere nella plebe medesima dominio fondiario, e fors' anco dovizie, fin dai romati tempi di Romolo (2).

E ciò non è tutto. Allorchè Coriolano, tra le amarezze dell' esilio, meditava l' attentato colpevole di rendere la patria serva dei suoi nemici ; entrato nel territorio romano alla testa delle armi volsche , rispettando le possessioni dei *padri* , non devastò che i campi della plebe, perchè autrice del bando (3). I patti consentiti tra la plebe ed i *padri* nella ritirata sul monte sacro cospirano allo stesso scopo , essendosi a quel tempo stabilito , che si serbasse inviolata

---

(1) Durò questo sistema fino all' anno di Roma 385, o in quel torno. I centurioni eran tutti plebei - Riscontrate gli storici citati.

(2) I doveri reciproci dei patroni e dei clienti sono minutamente descritti da Dionigi d'Alicarnasso nel libro 2 delle sue antichità romane, da Plutarco nella vita di Romolo , da Polibio nelle sue storie. Lib. 1. pag. 459.

(3) Questo avvenimento ebbe luogo, presso a poco l'anno 263 di Roma , vale a dire 46 anni prima della comunione delle nozze auspicate ai plebei.

la legge Icilia dell'Aventino e le altre leggi sacrate. Queste leggi disponevano di consegnarsi ai plebei (immune di annuale tributo) quanto stava sul dorso di quel monte, senza padrone legittimo: il che suona dominio pieno, *ottimo*, *quiritario*, al dire di Vico (1).

I plebei pur conobbero le nozze solenni, e si fregiarono dell'eminente diritto della patria potestà, della suità, di disporre per testamento di quanto possedevano. Strabone assicura, che anche innanzi al bandito asilo d'impunità, i romani avevan promiscui con gli albani e lingua, e religione, e connubì, e ragion civile (2). Certo che nissuno sino ad ora à sospettato della

(1) Riscontrate Livio e gli altri storici da noi citati. Vico. *De universo iuris principio* §. 128. - Scienza nuova. Lib. 1 stabilimento dei principî, annotazioni alla tavola cronologica, e lib. 4 alla custodia dei principî - Aggiugnete Lucio Floro nel capo 1 della sua storia, il quale sostiene, che dopo la pace tra le due nazioni, i sabini diedero ai romani in dote alle di loro donne le sostanze degli avi - Ecco un'altra origine di proprietà.

(2) *Albani initio cum romanis consentiebant, ut qui eadem utuntur lingua, essentque latini: itaque etsi seorsim utrique suum habereNT regem, tamen et mutua iungebant connubia, et Albae communibus utebantur sacris; aliaque iura civilia habebant communia.* Geographia, lib. 3.

civica degradazione del popolo progenitore dei figli di Marte. Se poi piace di seguire la opinione comune, notiamo che Livio, Dionigi di Alicarnasso e Plutarco narrano, che nei primi giorni di Roma nascente, i profughi dello asilo difettavan di mogli. Un colpo audace, mascherato dei simboli di religione, provvide di donne i talami nuziali di quei celibi guerrieri, e con l' espediente di un ratto, devotamente eseguito in mezzo ad una festa solenne, Romolo gettò le fondamenta della novella popolazione. Le congiunzioni furono da lui santificate col farro; frutto antico del Lazio e simbolo di pace durevole (1). Questi e non altri furono i primi accoppiamenti che vide Roma nella culla del suo impero. E tace la storia sul punto, se mai alcuno di quei ribaldi fosse rimaso fedele al celibato nel comune consorzio: che per contrario fermamente si assume che ciascun di loro menasse in moglie una donna. Laonde per qualunque ipotesi che piaccia inacutir lo ingegno ed impugnar la penna, sarà sempre vero che

---

(1) Dionysius Alicarnass. Lib. 2. Tibullus. Lib. 3, elegia 4.

se non tutti , gran parte almen di coloro , che soperchiavano ai *cento* ; che non sedevano in senato ; che non si chiamavàn *padri* ; che non potevano essere patrizî , ebbero nozze comuni, originarie, sacrate , solenni.

E che sia così , Livio nel parlar del ratto sabino e poi de' matrimonî che seguirono , usa voci esprimenti nozze civili ed auspicate (1). Questi argomenti inoppugnabili persuadono della coeva promiscuità del connubio tra i due ordini avversi , prima ancora della terza secessione sul Gianicolo (2). Ma se dubbio restasse , lo dileguerebbe l' eloquente tenore delle stesse leggi delle XII tavole.

Innanzi tutto ; il divieto ingiunto ai patrizî delle nozze plebee, presuppone il fatto spiacen-

(1) *Histor. Lib. I. Illas tamen in matrimonio, in societate fortunarum omnium, civitatisque, et quo nihil charius humano generi sit liberum fore* : infine i figli li chiama liberi. Dionigi d' Alicarnasso e Plutarco nei luoghi citati fanno ascendere il numero delle donne rapite a 683; il che ne fa certi dei connubî plebei ; giacchè i senatori di Romolo non furon che cento , ed altrettanti ne aggiunse la comunione sabina.

(2) *Thomas Dempsterus. Paralipomena ad Ioannem Rosinum. Antiquit. Roman. Cap. XV. pag. 67.*

te, la sua frequenza; iu su le prime mal patito, infine interdetto. Di più, quel divieto non apparve nell'anno, in cui i decenviri tennero il supremo magistrato, e che col suo volgere ne spegneva la potestà.

La tavola IV tratta precisamente *de iure connubii*, ma in essa quella proscrizione non si legge. Che per contrario la proibizione si scrisse nell'XI., pubblicata insieme con l'ultima nell'anno secondo della prorogata signoria; cioè a dire, quando Appio Claudio, riuscito a solidar con l'uso lo smisurato poter dei dieci, agognando ad impero assoluto, rimutando costumi e principî, si scoperse altr'uomo da quel che s'infinse, ed osò di supplire alla necessaria omissione, proscrivendo per sempre tra i due ordini la ragion dei connubî (1). Tal precetto proibitorio non era per l'addietro legge comune, ma consiglio suggerito da scaltra poli-

(1) Livio testimonia questi fatti, vale a dire: che la potestà decenvirale non doveva trapassar l'anno: che in quel termine dovevansi pubblicare le leggi: che Appio Claudio mutò carattere e personaggio e fu creduto uomo di virtù e di giustizia: che prolungato il potere, rivestì l'antica perfidia, e divenne tiranno della città.

tica, ed in un momento creduto propizio al bieco ingegno decenvirale ed alle voglie immoderate di regno. *Qui* (*decemviri*, scrive Cicerone) *duabus tabulis iniquarum legum* ADDITIS, *quibus, etiam quae disiunctis populis tribui solent*, CONNUBIA, *haec illi, ut ne plebei cum patricibus essent* , INHUMANISSIMA LEGE *sanxerunt* (1).

In fatti ; gli stessi decenviri permisero per tutti il matrimonio per uso ; indifferente per essenza e per effetti dal sacro rito del farro (2). Le stesse leggi provvidero alle tutele ed alle successioni indistinte (3) ; all' agnazione , alla gentilità , alla suità ; tanto maggiormente riconosciute nella plebe , quanto che partecipate ai liberti (4). Nè tace in quelli avanzi del senno decenvirale la patria potestà, pur essa ge-

(1) *de Republica Lib.* 2 *Cap.* 37.

(2) *Cicero pro Flacco. Cap.* 34 - *Gellius. Lib.* 3. *Cap.* 2. *Petrus Pitheus ad LL.Mosaic. et Roman.tit.XVI. Vedi la Tavola. VI.*

(3) *Tavola V.*

(4) Riscontrate la tavola V e VI. In queste si parla per modo generale ; non si distinguono i patrizi dai plebei : distinzione che avrebbe dovuto farsi certamente , se ai primi soltanto si fosse appartenuto l' esercizio dei diritti civili. *Si libertus* INTESTATO MORITUR, CUI SUUS HERES *nec*

nericamente espressa ed illimitata, senza distinguerla per favor di ceto o privilegio di persone (1). In verità questo presidio s'invocò dalla plebe nell' orrendo abuso della infelice Virginia.

Vietava la legge di spedir giudizio sopra persona soggetta alla potestà paterna. Virginio era assènte; gli amici ne sostennero i diritti; domandarono che se ne attendesse il ritorno, ed il crudele decenviro, negante in prima, poi concedente, accolse i richiami e rimise al dì seguente il pronunziar su quel piato. Qual pruo-

---

escit, ast patronus, patronique liberi escint, EX EA FAMILIA IN EAM FAMILIAM *proximo pecunia duitor*. Riscontrate GOTOFREDO, nei quattro fonti del diritto, il suo comento alle leggi delle XII tavole, e su la tavola VI spezialmente: GRAVINA nello stesso luogo, TERRASSON ugualmente nella storia della giureprudenza, ed in preferenza il nostro famoso ALESSANDRO d'ALESSANDRO nei suoi giorni geniali, a proposito delle leggi delle XII tavole.

(1) Vedete la Tavola IV. E si noti che il provvedimento intorno alla patria potestà si crede legge regia. Cosicchè il precetto importante preesisteva al decenvirato; questo non fece che riprodurlo come norma comune. Consuona a questo assunto il fatto di Orazio, che il padre richiese di voler giudicare, appunto perchè sottoposto alla sua potestà. *DIONYSIUS ALICARNASS. Lib.* 2. *Collect. LL. Mosaic. tit.* 4.

va maggiore dell' esercizio pieno della patria potestà nei plebei? (1).

Nè la misteriosa superstizion degli auspicî toglie fède alla storia. Dessi, comuni ai due ordini, non eran proprî di entrambi. Prenderli e riferirli era uffizio degli augurî: disaminarli e deciderne era debito dei magistrati; conseguirli ed usarne era premio dei cittadini. I due primi modi versavano nella sfera del diritto pubblico; si aggirava il terzo nella ragion privata (2). Di

---

(1) Riscontrate Tito Livio, che descrive questi fatti nel libro 3.° delle sue storie, e Dionigi d'Alicarnasso nel libro 2.°, il quale pienamente concorda con lo storico romano. La patria potestà trae origini più remote che dalle XII tavole. Romolo la contempla nelle leggi, dette regie, e perciò fu comune a' due ordini: *Patri in liberos ius vitae et necis, illosque ter venumdandi ius esto. Tertium venumdati et manumissi e patriu potestate exeunto. Dionys. Halicarnas. Lib. 2, cap. 26* - Consultate Giovanni Bartolomeo Marliano. *Ad leges Romuli* e Paolo *Merola. De legibus Romuli.*

Scacciati i Re, rimasero non come leggi scritte, ma come usi ricevuti le regie, e fedelmente si osservarono. *Dionysius. Halicarnass. Lib. V. cap. 2* - Quindi Ulpiano scrisse: *ius patriae potestatis moribus esse rcceptum.* L. VIII. ff. de his qui sui vel alieni iuris sunt.

(2) Varrone de lingua latina lib. V. cap. 8. Festus

questo partecipava la plebe, di quelli mancava, perchè incapace delle alte cariche della repubblica (1). Ecco come van distinte le cose, ed in qual modo si assolve e concilia l'apparente contraddizion de' sistemi (2).

---

verbo *spectio*. FORCELLINI - Lexicon totius latinitatis - Verbo *spectio* - CICERO. Philippica 2. - SIGONIUS. De antiquo iure civium romanorum. Lib. 1, cap. 20 e seguenti - ARGELATUS ad SIGONIUM. Lib. 1, cap. 8. n. 69.

(1) Nissuno nega che ogni affare o pubblico o privato non s'imprendesse senza consultar gli auspicî. CICERO. De divinatione lib. 1 cap. 16. VALERIUS MAXIMUS. Lib. 11, cap. 1. AULUS GELLIUS. Noct. Actic. Lib. 13, cap. 14. - Tutti anche concordano, che gli augurî non furon che tre; poscia ne aggiunse un quarto Servio Tullio: nel 452 se ne crearono altri cinque plebei. Silla infine ne accrebbe il numero a quindici. LIVIUS. Lib. 8. Epit. 89. - Se dai soli auspicî dipendevano le nozze solenni, e questi si ottennero dalla plebe l'anno 309, risulta inconcepibile, come quel breve numero di augurî supplisse nella popolosa Roma a tutti i pubblici e privati negozî.

(2) Non si obbietti che in conformità dello assunto, o nulli o pochi esser dovettero i servi nella repubblica, perchè quasi tutti partecipi delle giuste nozze. È a sapere che in Roma il carattere ingenuo si perdeva con la degradazione volontaria per le brutture del delitto e pe' *nessi* del debito sino alla famosa legge Petilia. A questa origine non scarsa dello stato servile, ne va congiunta

L'eccellenza del patriziato non fu dunque in Roma germe originario della di lei politica costituzione, ma divenne nella successione dei tempi, ordine prepotente per altezza di lumi, ampiezza di facoltà, costanza di carattere sulla classe men dotta, più debole e bisognosa. Nella plebe non si noveravano i soli miseri, i balordi, gli spiensierati; ma pur con essi gli accorti, gli agiati, quella classe infine che con frase moderna, si chiama il *terzo stato*. Questa fu nerbo di potere, fomite di novità, istrumento

---

un'altra copiosissima, cioè l'aggregazione dei vinti e dei cattivi in guerra. Questa ampliava lo stato e riforniva di braccia ausiliarie le arti, i mestieri, il commercio, e fors'anco le lettere, riputate esercizi indegni dei bellicosi quiriti (a).

La legge Petilia *de nexu* fu pubblicata da Quinto Petilio consolo, l'anno 427. Ne fu l'occasione la disonesta brama dell'inesorabile Lucio Papirio ferocemente esercitata, comechè invano, sul pudico e sventurato suo debitore Caio Publilio - Livio. Lib. 8. cap. 28.

(a) Tacitus. *Ann. Lib. XI. cap.* 28. Machiavelli. Discorsi sopra le Deche di Tito Livio. Lib. 2 cap. 4. - Non si saprebbe assegnare altra causa della prodigiosa popolazione di Roma, la quale non più tardi della età di Servio Tullio contava 425000 abitanti, de' quali 95000 atti al servizio dell' armi. Dionysius. Lib. 4 pag. 225. Beaufort. La republique romaine. Discours préliminaire, pag. XI.

potentissimo di mutamenti d' impero. Questa produsse anime vigorose, intoleranti, feroci; presidio di salvezza comune contro la tracotanza di pochi (1). La plebe patì tacendo i soprusi, ma la riscosse dal codardo abbandono la tonante voce degl'Icilii, degli Arsa, de' Canulei. Allora essa sentì tutta la influenza delle sue forze sopra i destini della repubblica: si

---

(1) *Dionysius Alicarnass. Antiquit. Lib. 5. Joannes. Rosinus Antiquit. Roman. Lib. 7 cap. 5.*

Il plebiscito promosso dal tribuno Caio Terenzio Arsa, e che dimostra qual potere si avesse la plebe, è riferito da Livio in queste gravi parole. Histor. Lib. 3 cap. 4: *ut quinque viri crearentur, legibus de imperio consulari scribendis, quod populus in se ius dederit et consulem usurum, non ipsos libidinem ac licentiam suam pro lege habituram.*

Prendiamone un esempio da Plutarco, il quale nella vita di Romolo, secondo la elegantissima traduzione del *Pompei* così si esprime: *Neppur quelli che eran chiamati patrizî avevano già più parte alcuna negli affari, ma solamente nome e figura onorifica, i quali radunandosi in consiglio, piuttosto per costume, che per esporvi il loro parere, stavano tacitamente ascoltando ciò che egli ordinasse; e se ne partivano poi col non avere alcun ALTRO VANTAGGIO SOPRA LA GENTE VOLGARE, CHE DI ESSERE STATI ESSI I PRIMI AD INTENDERE QUELLO CHE SI ERA FATTO.*

spinse al racquisto dei suoi diritti usurpati, e i due ceti da quell'istante pugnarono furiosamente pel predominio civile con le armi dell'odio e della gelosia. Assumere i magistrati maggiori, recarsi in mano i freni del governo, fondere in un sol corpo le membra ribelle, fu per più secoli oggetto d'intestine discordie. Il reo talento decenvirale dettò leggi oscure e perplesse. La virtù de' precetti, il nesso delle sanzioni, il senso dubbio delle frasi, avviluppati ed irrescindibili da quel culto religioso, dalle cerimonie, dalle superstizioni, dai sacri riti degli auguri, dalle prerogative di quel pontificato: tutti inerenti all'ordine signorile, resero i patrizî custodi ed arbitri delle leggi e della repubblica (1).

Sorsero man mano per diradar le dubbiezze i responsi, le interpretazioni, le disputazioni, del foro, ma sempre indarno o poco fruttuose. La casta patrizia, dotta, superba, sospettosa, serbò quei trovati come palladio dello

---

(1) Plutarchus in Romulo - Dionysius. Lib. 2. Polybius. Hist. Lib. 1. pag. 459. Aulus Gellius. Noct. Act. Lib. V. cap. 13. Revardus. in XII Tabulas. Cap. IV. pag. 22 - Sigonius. De Judiciis. Lib. 1 cap 9. Valerius Maximus. Lib. 3. cap. 8.

stato e dommi di fede fallace, sino a che nel mezzo del V. secolo Gneo Flavio non disvelasse i segreti, e Tiberio Coruncano, primo pontefice plebeo, uomo consolare, trionfale, e giureconsulto di gran fama sul cominciar del VI. secolo pubblicamente non insegnasse quel diritto astruso ed occulto (1).

Le leggi Silia e Calpurnia furono i forieri del gran cangiamento: la legge Ebuzia lo compì. Il sistema delle formole di rito sottentrò a quello delle azioni. Tutto questo fu l'opera incessante

---

(1) Gneo Flavio pubblicò il lavoro l' anno di Roma 449. Vedete Pomponio. *L.* 2 §. 7 *ff. De O. I. Livio. Lib. VIII. cap.* 46 - *Cicerone. Orat. pro Murena. cap. XI. et Epist. ad Atticum. - Lib. 6. Epist. 1. De oratore.* Lib. 1 *cap.* 40. *Plinio. Hist. Nat.* Lib. 33. *cap. I. - Aulo Gellio. Noct. Actic. Lib. 6 cap. 9.*

Sopra i segreti patrizî, riscontrate Cicerone. *De Oratore. Lib. 1. Cap. 61. L. 2. §. 6 ff. De O. I.* - Livio al luogo citato - Ammiano Marcellino - *Lib 26. cap. 1. Censorino - De die natali - Cap. 20. Svetonio in Giulio Cesare - Cap. 40. Solino. Cap. 3. Macrobio. Saturnal. Lib. 1. cap. 14.*

Di Tiberio Coruncano ne parlano: Livio. Epit. Lib. 18. L. 2 §. 35 ff. De O. I. Giovenale. Satira 8 vers. 47. e tutti gli autori che si occupano della storia civile di Roma.

del diritto pretorio e dell'elemento filosofico; fu l'amministrazione della giustizia che dalla dominazione patrizia passò nella scienza; fu il genio giuridico di Roma che si trasformò: da quiritario che era divenne plebeo e comune (1).

Coruncano segnò un' era novella nelle glorie della giureprudenza latina e schiuse alle menti altre vie per lo innanzi ignote, onde penetrare la riposta filosofia delle leggi. Egli il fece in un tempo già molto vicino all'universale incivilimento, e quando la repubblica prese forma di popolare statuto. Sin dal regno di Anco Marzio (come attesta CICERONE) le discipline e le arti greche si riversarono sul Lazio, come ampia fiumana, che precipitando dall' alto, tutto invade e rapisce: *Influxit enim non tenuis quidam e Graecia rivulus in hanc urbem, sed abundantissimus amnis illarum disciplinarum et artium (2)*. Queste si allevarono e crebbero nel III. e IV. secolo, sì che sul cadere del V. Roma aveva già domi i popoli d'Italia e le sue

---

(1) ORTOLAN. *Histoire de la Législation Romaine.* pag. 182 et 186.

(2) *De Republica Lib.* 2 §. 19.

aquile stavano in atto di lasciarsi a volo dai sette colli per piombare celeri, inattese e tremende sulle più lontane regioni. Aveva smisuratamente ampliato il numero dei suoi abitanti, talchè non bastò un sol pretore (1) a dispensar giustizia in città: aveva esteso il traffico ed il commercio, accomunato ai plebei tutti i carichi dello stato, gli onori de' magistrati, l'altezza del patrizio pontificato. Il fermento civile sviluppò ben presto in rivalità letteraria, ed i suoi figli si videro in Atene, in Mitilene in Rodi apprendere i severi studî delle scienze e le dilettose occupazioni delle lettere amene (2).

Da quest' epoca, non più le sole invenzioni patrizie tenner luogo di universale intelletto, ma la filosofia greca, reduce nel suolo ita-

---

(1) Il pretore urbano fu creato l' anno 289; il *peregrino* l' anno 508. - *L.* 2 §. *28 ff. De O. I.* THEOPHILUS. *In Instit. Lib.* 1 §. 27 - CONRADI. *de praetore peregrino.*

(2) CICERO, *in* BRUTUM. *Cap.* 90. *De Officiis. Lib.* 1. *cap.* 1. *Idem ad diversos - Lib.* 4. *Epist.* 7. *e lib.* 7. *Epist.* 3. - SVETONIUS. *De claris rethoribus. Cap.* 1 *et* 2. PATERCULUS. *Hist. Lib.* 2 *cap* 59. TACITUS *in Agricol. Cap.* 4. SVETONIUS *in Caesare. Cap.* 56, *in August. Cap.* 84. PLINIUS. *Epist.* 10. *Lib.* 1. *et Lib.* 3. *Epist. XI.*

lico, indolcí le massime atroci, le accomodò ai bisogni degli uomini, consociò lo scopo dei precetti col bene dei negozî civili, e temperò con l'intervento dell'equità l'importevole rigorismo delle antiche istituzioni. La filosofia, innanzi che Socrate vivesse, s'impigliava nello astratto: la scuola ionica gareggiò, ma non vinse l'italica, che da Pitagora aveva ricevuto forme più concrete e più sensibile esplicamento. Platone visitò l'Egitto, viaggiò in Italia, ed innestò la dottrina dell'illustre allievo di Anassagora ai dettati del divino figliuol di Mnesarco (1).

Socrate rivocò dalle stelle la filosofia e le diè ricetto tra gli uomini: riformò la scienza del costume: fu principe nella morale, e proclamò la gran sentenza: *che l'autore di tutti i mali dell'uman genere era stato colui, che il primo aveva separato dalla comune la propria utilità (2)*. Questo ramo di filosofia ebbe il titolo del primato, prese nome dal suo autore,

(1) *Plato in Timoeo.*

(2) *Cicero. Tusculan. Quaest. Lib. 5. Cap. 4- Quinctilianus. De Instit. Orator. Lib. 1. cap. 10.*

e per la bontà dei precetti, quasi sola signoreggiò nelle accademie di Roma (1).

Una filosofia però tutta fondata sulla pratica, e nata col probabilismo dottrinale, era impotente per espugnare in un colpo l'indole austera del genio latino. Bisognava, modificandola, renderla connaturata agli uomini che dovevano professarla; e rattemprandola, volgerla a conforto ed aiuto, non meno nelle occorrenze civili, che nei frangenti politici della repubblica. L' inflessibilità dei principî di Zenone piacque all' alterezza romana. Vincere la natura, dominare i bisogni della vita, non piegar mai ad alcun potere, serbare intatto l'arbitrio dell' uomo in ogni tempo, in ogni condizione, in ogni periglio, parve degno esercizio dei conquistatori dell'universo (2). L'Acca-

(1) Orazio per indicare i fonti del sapere, non raccomandò che gl' insegnamenti di Socrate.

Rem tibi Socraticae poterunt ostendere chartae - Ars. Poct. vers. 310 - e Cicerone chiama il maggior discepolo di Socrate: *divinus ille noster Plato. de officiis - Lib. 2.*

(2) *Seneca. De brevitate vitae. Cap. 14. - Justus Lipsius. Manuductio ad Stoicam philosophiam - Lib. 1. Dissert. 13. Vossius De Sectis. Cap. 19. §. 3. Morhofius. Polystor. to. 2. pars. 1. cap. 8 n. 191.*

demia e la Stoa si amicarono, e questo incalmo produsse i frutti squisiti delle due immedesimate discipline, gustati nelle combinate teoriche del giusto e dell' onesto non solo, ma del buono e dell' equo.

La nota caratteristica scolpita in fronte al diritto romano è però la idea del giusto, che mette in equilibrio perfetto e ragionevole tutti i diritti e tutti i doveri degli uomini : idea che più si sente che si esprime. La giustizia circonda l' uomo nel mondo morale come l' aria lo cinge nel fisico. Fu creduta innata da Cicerone, il quale dopo i primi cenni di Pitagora e le più estese disputazioni di Platone, l'espose con maravigliosa eloquenza nel primo libro delle sue leggi.

È perciò asserzion gratuita il sostenere: che prima dell' età di Augusto non ancora si fosse ricongiunta la purità filosofica allo spirito dei concetti legislativi : che l'unione ebbe vita dal commercio reso frequente a quei dì con la Grecia, e dal meglio discoperto diritto delle genti: che i greci sapienti fossero scacciati da Roma per disdegno ignorante delle loro dottrine; che da ultimo l'autorità pretoria più consultas-

se nel fatto, e meglio nei sensi di utilità pratica sovvenisse alle bisogne dei litiganti.

La storia smentisce cosiffatte credenze. Il diritto delle genti fu cura non ultima de' romani, ben molti secoli innanzi al principato di Augusto. I rapporti internazionali tra Roma vincitrice ed i popoli vinti d'Italia si conoscevano non solo, ma si pregiavano, si rispettavano, si proteggevano. Il collegio de' Feciali fu quasi una istituzione diplomatica (1). Il pretore peregrino, creato l'anno 508, fu magistrato speciale per render ragione agli stranieri, ma con l'uso di massime affatto diverse dal diritto civile (2). La reciprocanza scientifica e letteraria tra la Grecia ed il Lazio nacque già prima della seconda guerra punica: l'eccelsa scuola di Pitagora risorse in diverso sembiante sotto gl'influssi dello stoicismo romano, e fu la seconda forma dell'ingegno italico, differente, per genio, dal greco.

Desso; fecondato sulle rive del Tevere, rin-

---

(1) Cicero de legibus. lib. 2.

(2) Vedete Gustavo Hugo. Histoire du Droit romain. §. 158; e nella nota 1. i documenti da lui citati, e §. 181.

vigorì grandemente, e dominò con imperio quasi assoluto, lo stato, il foro, la scuola, e divenne studio prediletto dei bellicosi ed indomabili quiriti. Questi, sin dai tempi coevi alla loro esistenza politica, ebbero contezza piena dei greci istituti: grecamente parlarono innanzi che scoppiasse la guerra Tarantina: inviarono di frequente ai temuti oracoli di Delfo e di Dodona offerte e tributi; sì che bene a ragion si argomenta l' origine prettamente ellenica della mistica metropoli del mondo antico (1).

---

(1) Dionysius Halicarnassens. - Antiquit. Romanar. Lib. 1. Cap. 1, 5, 8, 80.

Roma certamente fu prima di Romolo. Fu di fondazione greca. Era rocca sul monte *Palatio*, chiamato poi Palatino, e Ρωμη (in latino *vis*) è senza dubbio parola greca. Noi quì arrischiamo un avviso sulla inesistenza di Romolo, come nome proprio di persona; ma sì bene lo crediamo nome preso per mostra di valore, cioè per aver convertito la rocca aperta in città murata. Egli ben a ragione si chiamò Romolo perchè era l' uomo forte della rocca Evandrina.

Il condidit urbem di Livio non vale altro, che chiuse con muri la terra aperta, e non già che Romolo fondasse Roma. *Historiar. Lib. 1.* - Di vero, lo stesso storico tiene come incerta l' origine di Roma. *Lib. 6 Histor.*

Urbs ab urbo appellata est, urbare est aratro definire;

Assai prima di Augusto fiorirono, senza dubbio, quei famosi giureconsulti, che professando alla scoperta gli ammaestramenti della doppia dottrina, apportarono nella giureprudenza i tro-

---

et VARRUS *ait urbem appellari curvaturam aratri*, QUOD IN URBE CONDENDA ADHIBERI SOLENT. *L.* 239 *ff. de verb. significat.*

SALLUSTIO. *De Bello Catilinar.* §. 6. attribuisce ai Troiani l' origine della città.

La distinzione tra la terra aperta *arvum* e la terra murata *urbs* fu avvertita da GIOVANNI TEMPORARIO, *Chronolog. Demonstrat. Lib.* 3. e da FILIPPO CLUVERIO. *Italia antiqua. Lib.* 3.

PLINIO. *Histor. natur. Lib.* 5. *cap.* 57 *et* 58. dice: *veteres graecas fuisse casdem pene, quae nunc sunt (literae) latinae.*

QUINTILIANO rileva che la pronunzia romana è colica. *Institit. Orat. Lib.* 1 *cap.* 6.

VARRONE nell'opera *de lingua latina. Lib.* 6: (opera della quale se ne sono perduti i primi tre libri; e ne' quali VARRONE faceva la derivazione etimologica delle parole) e nell' altra *de re rustica*, pruova che moltissime parole latine sono di greca origine. VARRONE era stimato da CICERONE eccellentissimo antiquario : vedetene ciò che ne dice in BRUTO.

ORAZIO riconosce la lingua greca madre della latina, quando permette di creare nuove parole, però: *Si graeco fonte cadant, parce detorta.... Ars. Poetic. Vs.* 53.

Lo pruovano, MARIO CORRADO. *de lingua latina. epist.*

vati del proprio ingegno, imprimendo in essa i caratteri indelebili delle massime favorite, ed in gran parte dettate dalla setta scientifica, cui appartenevano. Catone scrisse le sue regole,

---

ad Joannem. Angelum Crottam: *Etiamsi a latinis hominibus graecae literae* ante urbem conditam receptae fuissent.

Si riscontrino inoltre i seguenti scrittori, de' quali ci asteniamo di arrecare le autorità:

Errico Stefano - *apologia pro* Dionysio Alicarnass. *cap. 18.*

Walchio. *Histor. critica linguae latinae. cap. 1. §. 5.*

Scaligero. *Coniectur. in* Marcum Terentium Varronem. *De lingua latina. pag. 42.*

Si aggiunga a tutto questo che molte leggi originarie di Roma, e le stesse delle dodici tavole furon modellate in gran parte sopra le ateniesi. Questa opinione non offende, nè decide della missione dei legati eletti o per rinvenirle, o per crearle. Ciascuno può rimanere nella sua credenza. Vedete sopra questo punto.

Cicerone - *Pro Flacco cap. 26* - Lo stesso *De legibus. Lib. 2. cap. 25.*

Diodoro Siculo. *Bibliotheca Historica. Lib. 12.*

Livio. *Histor. Lib. 3. Cap. 31.*

Dionigi d' Alicarnasso. *Antiquit. Roman. Lib. 10.*

Plinio. *Epist. Lib. 8. Epist. 24.*

Ateneo. *Lib. 6 cap. 21.*

Simmaco. *Lib. 3. Epist. 2.*

Aurelio Vittore. *De viris illustribus. cap. 21 in Vir-*

Aquilio le sue stipulazioni, Manilio le sue formole, Mucio le sue cautele, innanzi che Livio componesse le sue storie, Cicerone concepisse le sue filippiche, Virgilio creasse l' Eneide, ed Orazio, con le sue odi ispirate, rivaleggiasse l' estro divino di Pindaro (1).

---

ginio.

ISIDORO. *Originum. Lib. 5. Cap. 1.*

EUSEBIO - *In Chronico.*

OROSIO. *Lib. 2. Cap. 13.*

L. 17 ff. Finium regundorum.

Anzi TRIBONIANO dice, che il diritto romano derivò dagli istituti Ateniesi e Lacedemoni.

Instit. Tit. De jure naturali, gent. et civil.

GIACOMO GOTOFREDO lo dimostra nei *Fontes iuris civilis. Lib. 2. Cap. 4.*

(1) Che i giureconsulti romani fossero quasi tutti addetti alla setta stoica, non può rimettersi in forse. MACRO chiama in un responso la filosofia stoica *somma sapienza L. 2 ff. De legibus*, e lo dimostrano evidentemente il CUJACIO. *Observat. Lib. 26. Cap. 40*, *il* MERILLIO. *Observat. Lib. 1 cap. 8 e seguenti*, *lo* SCHILTERO. *Manuductio philosophiae ad Iurisprudentiam. cap. 1. §. 5.* EVERARDO OTTONE. *Dissertat. De Stoica Iurisconsultorum philosophia.* CHRISTIANUS GERARDUS MEISTERUS. *De philosophia Iurisconsultorum romanorum stoica*, e precisamente GIOVANNI ANDREA ORTLOFF. *De l' influence de la philosophie stoicienne sur la iurisprudence romaine.*

ORTOLAN - *Histoire de la législation romaine. pag. 191.*

Ed è pur falso supposto che il senato romano, spinto da Porcio Catone, fulminasse il bando di Carneade e de' suoi compagni per ignoranza o sorpresa della sua varia eloquenza; ma invece, porse motivo al consiglio esser costui oppugnatore ostinato degli stoici e perciò investire le fondamenta del carattere nazionale (1): mostrarsi per vaghezza difensore durevole di ogni contraddittoria sentenza, e quindi scuotere le basi della costante immobilità degli umani giudizî (2): allettare gl' ingegni ad ogni assurdo col soccorso di una favella, quanto sottile tanto seducente e lusinghiera. Carneade, non fu proscritto per la novità delle sue dottrine, ma perchè lasciò dubitare dell' abbandono licenzioso della militar disciplina, e della uniforme giu-

---

(1) Ει μη γὰρ ἦν χρυσιππος οὐκ ἄν ἦν ἐγώ: *nisi Chrysippus fuisset, non essem ego.* Era questo l' usato detto di Carneade riferito da DIOGENE LAERZIO. *Lib. IV. n.° 62. - Sed is (Carneades) UT CONTRA STOICOS, quos STUDIOSISSIME SEMPER REFELLEBAT, et quorum disciplinam ingenium eius exarserat. CICERO. Tuscul. quaest. Lib. V. et de Natura Deorum Lib. 2. LIBENTER (CARNEADES) in stoicos invehebatur.*

(2) CICERO De Natura Deorum. Lib. 1. Cap. 5 et 25 - Idem Academic. quaest. Lib. 4. cap. 9.

reprudenza (1) per seguire i diletti pericolosi di men robusta istituzione. Fu dunque un fine politico misto ad una gelosia di setta, e non già la ignoranza della buona filosofia che persuase la espulsione dei legati Ateniesi.

E che la filosofia fosse già vigorosa e matura nei tempi precedenti la legazione di Carneade, si pruova in mille modi, e massime dall' esercizio della giuridizione pretoria. Il pretore, se inventava, derogava, aggiugneva, mitigava il vetusto rigor delle leggi, nol faceva che sulle opinioni dei giureconsulti che l'assistevano (2); sul parere de' centumviri ai quali presiedeva (3).

---

(1) *Plutarchus in Caton. maior. pag. 349 e 350.*

(2) *Joannes Polletus - Historia fori romani. Lib. 1. passim.*

Jus praetorium est quod praetores introduxerunt, adiuvandi, vel supplendi, vel corrigendi iuris civilis gratia, propter utilitatem publicam. Papinianus. L. 1 §. 1 ff. De Iust. et Iure - In quanto al potere del pretore, alle sue facoltà ed al perchè assumesse questi arbitrî, consultate Giovanni Augusto Bach. *Histor. Iurisprudentiae Romanae, passim. Lib. 1. - Hugo. Histoire du droit romain. pag. 414 - Einecco. Historia edictuum praetor. §. 3 et sequent.*

(3) *Plinius. Epist. Lib. V. Epist. 21 . . . qui centumviralibus praesidet.*

Quelli euremi, quelle derogazioni, quelle aggiunzioni e quei temperamenti non erano che portati della stoica filosofia, attuati dal senno pratico, a seconda dei casi che si appresentavano.

Quel magistrato, mancante di autorità legislativa, e costituito nella impossibilità di provocar leggi al bisogno, dispensava giustizia ed occorreva ai contendenti, destreggiando il suo potere; ma per forme anch'esse solenni, ma con la guida di teoriche certe, ma con la scorta dell'applicazione filosofica delle medesime. In fine, *de bono et aequo iudicabat (1)*.

Per verità, la definizione del diritto a credere di Ulpiano, non è *che l'arte del buono e dell'equo*. E furon rivoli di questa fonte i tem-

---

(1) *L. 1 ff. de Iustitia et iure.* - Le angustie di un discorso vietono di far rilevare le differenze specifiche del giusto, dell'onesto, dell'equo, del buono nel senso stoico. Coloro che saran vaghi di meglio istruirsene, consultino: Cicerone. *De Officiis. Lib. 1.* - Cuiacio. *opera. tom. VII. pag. 3.* - Donello. *Commentar. Iur. civ. in tit. De Iust. et Iur.* e lo Illigero nelle note *per totum* - Vulteio. *Instit. Iust. in Tit. de Justitia et Jure;* e sopra tutti il Goveano. *Variar. Lect. Lib. 1. Cap. 18 et 19*, dove magistralmente tratta questo argomento, come pure si riscontrino Lessio e Soto *Tract. De Justitia et Jure.*

peramenti giuridici, le cautele, il diritto di ritenere, i pegni pretorî, le dilazioni, le eccezioni del dolo e tutte le maniere per le quali, senza violare la legge o manomettere l'interesse delle parti, arbitra il magistrato, ascoltando i consigli della ragione ed i suggerimenti della prudenza: maniere che dal corpo delle leggi latine son trapassate ed àn pur sede in quelle che di presente ci governano (1).

Ecco in qual modo la filosofia stoica fu pianta indigena del suolo latino; tutta propria dei giureconsulti romani; intrinsecata nei loro costumi e nelle loro dottrine; ed ecco come e per qual via informò le stesse leggi dei suoi precetti e del suo spirito sistematico. Nè quel germe si estinse col declinar dell'imperio, anzi germogliò rigoglioso per gl'influssi benigni del Cristianesimo. I tre precetti registrati da Triboniano nelle istituta non sono che consigli di morale. Le insinuazioni doverose sparse in molti luoghi del digesto, nei rapporti del matrimonio, della patria potestà, delle tutele, delle ob-

(1) *Riscontrate il trattato di* Menochio. *De arbitrariis iudicantium.*

bligazioni, sono della stessa tempera. Essi non esprimono alcuna sanzione forzante : persuadono e non comandano (1) : depongono della essenziale influenza della filosofia morale sulla potestà delle leggi ; della difficoltà d'intender queste senza bene posseder quella ; del necessario consorzio dei filosofi e dei legislatori per procurare la felicità degli uomini e delle nazioni (2).

Ma un' intervallo infinito e nocevole tramezza e separa il diritto romano dalla vegliante legislazione. Il vôto. comunque evidente è stato sinora , o trascurato o inavvertito. Le leggi sono più l' opera della natura che dell' uomo. Esse si reclamano dai bisogni sociali , si conformano ai tempi ed alle condizioni , e per opportuna convenienza di precetti si convertono in coscienza dei popoli. Per conseguirsi questo scopo de-

---

(1) *Gerardus Noodt. In Iulio Paulo. Cap. 10.*

(2) *Quos (Zaleucum et Charondam) imitatus Plato, videlicet hoc quoque legis putavit esse* PERSUADERE ALIQUID. *non omnia vi ac minis cogere.* Cicero. *De legibus. Lib. 2. Cap. 6.*

Anche le LL. CC. vigenti contengono consigli di morale e di buona condotta. N'è pieno il primo libro che riguarda le porsone, e segnatamente quando esse parlano del matrimonio e della patria potestà.

siderato, e nel mentre stesso importante, fa d' uopo preconoscere i costumi, le usanze, le abitudini, le varietà, le inclinazioni, le vicende del proprio paese; e le quali non si scorgono meglio che nello specchio fedelissimo delle leggi.

La macchina della legislazione napolitana si rivolgeva sul gran perno del diritto romano. Ma ben altri dieci sistemi legislativi, invalsi di tempo in tempo, o per imperio delle succedenti dinastie, o per autorità di uso, o per indulgenza dei conquistatori, ne modificarono i precetti, e crearono tra di noi massime particolari, non meno nello spirito delle leggi, che nella pratica del foro.

Le francesi, venuteci d' oltremonte ed accolte dalla sapienza dei nostri augusti Sovrani, sono semi stranieri tradotti in suolo, se non ingrato, poco disposto al certo al loro incremento. Di quì nascono; l' insensibile desuetudine e l' involontario regresso all' antico; i ricordi della trascorsa età, i desiderî di più adatti provvedimenti. Questo pendìo tanto men si rinverte, per quanto più procede dall' intima natura del popolo avvalorata dal volgere di molti secoli.

Quanto si frappone tra il digesto ed i nuovi codici non è vana erudizione, ma invece necessaria sapienza del giureconsulto.

Il codice civile non potendo in sè comprendere l'enorme varietà dei casi, e non essendo ancor giunto all'ottavo lustro della sua vita, richiama ad ogni istante la notizia e l'osservanza delle leggi anteriori alla sua pubblicazione. Questo frequente rimando muove dall'irrescindibile legamento che avvince il presente al passato. Questo avviso esprimeva PORTALIS al cospetto della Francia, quando le offriva le nuove leggi: *sarebbe cosa desiderabile* (egli diceva) *che ogni materia potess' essere regolata dalle leggi. Ma in difetto del testo preciso sopra ciascuna materia; un uso antico, costante e bene stabilito; una sequela non interrotta di decisioni simili; una opinione, o una massima ricevuta, tengon luogo di legge (1).*

Le legislazioni che si succedono, sono l'una rispetto all'altra di necessario supplimento. Il bisogno le suggerisce, il senno le crea, la ra-

---

(1) *Discours préliminaire. n. 10 in fin et 11.* LOCRÈ. *Legislat. Tom. I. Théorie du code civil.*

gione le modifica, l' opinione le separa, ma la mano del tempo tacitamente le riunisce (1).

E chi mai potrebbe arrogarsi il vanto di perfetto giureconsulto, allorchè ignorasse della pa-

(1) Legge del 21 di maggio 1819 preposta all' edizione del codice per lo regno delle due Sicilie. Art. 1 e 2 - *Sed leges posteriores ad priores pertinent, nisi contrariae sint. L. 27 et 28. ff. de legibus.*

L' indole delle leggi civili che ci regolano dall' anno 1819 è meramente derogatoria. Esse includono, anzi prescrivono la contezza delle legislazioni precedenti. Questo assunto è incontrastabile. Il decreto de' 22 di ottobre 1808 preposto al codice civile, nel comandarne la osservanza, aggiugneva che esso solo poteva essere citato ed aver forza di legge nel regno. Le leggi francesi erano dunque abroganti ciò che vi era di antico, e perciò le legislazioni anteriori non potevano servire che per argomenti razionali ai giudici e nulla di più, sì come bene osserva *Toullier. droit civil français. to. 1. n. 157.*

La legge de' 21 maggio 1819 messa in fronte alla edizione del codice per lo regno delle due Sicilie parla in diverso modo. Essa invece di dichiarare tutto abolito, dice per contrario, che nelle *materie che formano oggetto delle disposizioni contenute nel codice per lo regno delle due Sicilie* continueranno a non aver forza di legge, le leggi romane, le costituzioni, i capitoli, le prammatiche, i reali dispacci, le consuetudini generali e locali e tutte le altre disposizioni legislative non più osservate dal 1 gennaio 1806. Il che significa, che le di-

tria in cui vive gli statuti e le usanze? *Quisnam iurisconsultus vere nominaretur?* richiedeva a sè medesimo CICERONE. *Eum dicerem* (ripigliava) *qui legum et consuetudinis eius, qua privati* IN CIVITATE UTERENTUR, *et ad respondendum, et ad agendum, et ad cavendum peritus est* (1).

Il genio della morale ed il sistema di religione, congiunto all' indole del governo, alle affezioni, al carattere ed a tutte le politiche e fisiche condizioni, che formano le qualità e compongono le relazioni di un popolo; questo è pur ciò che dà vita, colore ed impulso, così alle idee come agli affetti dei cittadini; e che influendo sopra lo spirito ed il cuore di tutti partitamente,

---

verse legislazioni precedenti sottentrano come leggi vive al bisogno, e quindi sono necessario elemento del retto insegnamento ai tempi nostri. E così debb' essere, poichè il concordato del 1818 (essendo anche esso legge vigente nel regno) à ristorato l' osservanza non meno delle materie canoniche in esso contemplate, che delle medesime nel senso di provvedimenti civili, delle quali lungamente e seriamente se ne occuparono i nostri serenissimi Sovrani.

(1) *De Oratore - Lib. 1. Cap. 48. Turpe est patricio et nobili, et caussas oranti ius, in quo, versaretur, ignorare.* L. 2. §. 43. ff. De O. I.

non può non muovere l' intelletto e disporre la volontà del magistrato medesimo ; e questo è ciò che si deve per conseguenza conoscere dall' onorato interprete delle leggi (1).

È gloria caduca disputar di cose forestiere, inquisire sulle origini degli statuti di genti lontane, narrarne la storia, vagliarne le condizioni, divinar per esse sin le sorti avvenire, ed ignorar poi o mal conoscere le geste de' nostri padri, la storia di questo reame : stimar corredo inutile o pellegrino la contezza di quelle istituzioni che ci ressero per così lunga stagione, e le quali tuttora sussistono, o perchè rivocate in vita, o perchè non interamente cadute dalla memoria dei nostri concittadini. Colui che s' invaghisce dei patrî ricordi, accompagna con la mente il progresso e le vicende della propria civiltà, messe a riscontro con l' ordine dei tempi, col variar de' sistemi, co' mutamenti di regno. Egli vedrà che non dalla meschianza delle molte leggi obbedite, non meno in Italia che nel reame, sotto e dopo le ricrescenti inondazioni barbariche, ne sia nato

(1) Valeriani. *Sulle leggi delle dodici tavole. Discorso preliminare.*

un diritto misto e confuso per precetti e per carattere (1) ; ma in vece di esser sorto a poco a poco nella nostra Napoli un corpo di legislazione al possibile perfetto , foriero ed esempio agli altri popoli di Europa.

Se il magno Costantino per la traslazione della sede imperiale sulle sponde dell' Eusino , spinse il diritto romano verso l' inevitabile suo precipizio nelle province italiane , cospirò con la sua conversione , alla eccelsa dignità della Chiesa ed al nascimento di un' altro diritto , modellato in vero su di quel grande originale, ma lenito e megliorato dalla bontà dell' Evangelio. Le leggi di Roma si coltivarono esclusivamente dal sacerdozio. S. Gregorio , Gregorio III , Nicolò I , Lucio III , Giovanni VIII , e Lion IV furono pontefici zelantissimi di quelle discipline , e molto contribuirono al di loro lustro ed alla di loro osservanza (2). Poca o nulla le alterarono le passaggiere incursioni dei Visi-

---

(1) Muratori. Antiquitat. Italicae. Dissert. XXII.

(2) Gregorius M. Lib. XII. Epist. 51 - et Lib. XI. Epist. 53 - Novella 123 - Gratianus. Cap. 38 Causa XI. Quaest. 1. - Cap. Lator. X De pignoribus - Can. final. Caus. XVI. Quaest. 3. Distinct. X. cap. 3. Altesbrra. Rerum Aquitanicar. Cap. XVI. pag. 219 et sequ.

goti, degli Unni, dei Vandali, e la più lunga signoria degli Eruli. Cominciarono a dettar leggi, benchè ispide e scarse, gli Ostrogati guidati da Teodorico Amalo; ma il primo onore di un codice di leggi scritte si deve alla secolare dominazione de' Longobardi. Sino alla discesa di costoro, non si osservava che il codice Teodosiano, e poche altre costituzioni imperatorie, il breviario di Aniano e l' editto di Teodorico.

Lo spirito delle leggi longobarde perdette in Italia l' originaria ferocia delle nazioni germaniche; e per quanto le giudicassero incolte ed ingiuste Luca da Penne, il Boerio, e fra i moderni Gianvincenzo Gravina, le pregiarono il Grozio (1), il Puffendorfio, il Montesquieu (2), il Giannone (3), il Muratori (4). Il merito di coteste leggi, che tanto influirono sui nostri

---

(1) *In prolegomenis ad Histor. Gothorum. pag. 68.*

(2) *Esprit des lois. Livre 28. Chap. 2.*

(3) Istoria civile. *Lib. V. Cap. V. quae (leges longobardorum) caeteris excellentiores habitae sunt. Arthurus Duck. De auctoritate iuris civilis.* Lib. 1. cap. V. n. XI.

(4) *In praefatione ad leges longobard. to. 1. part. 2. pag. 6.*

sistemi e sulle nostre usanze, e delle quali sino ai tempi più vicini ne furon vive le tracce (1), ripete la sua origine dal concorso pacifico della religione, penetrata nel cuore di quelli avari conquistatori. Gregorio II debellò le ire implacabili di Liutprando (2). Questi in una legge solenne riconobbe il romano Pontefice come capo di tutte le chiese del mondo (3); e non men questo principe, che Rotari, Grimoaldo, Rachi, ed Astolfo nelle diverse materie del matrimonio, dei servi, delle successioni, fissarono sanzioni legislative, nelle quali rammentarono le virtù e le convenienze pudiche del Cristianesimo (4).

---

(1) *In provincia Aprutii servatur istud ius longobardorum, et illud* EXPEDIT SCIRE, così scriveva il reggente TAPIA nel 1608. *Ius regni Lib. IV. adnotat. ad rubricam. X. De mundualdis.*

(2) GIANNONE. *Istoria civile to. 1. Lib. V. §. 4. p. 321.*

(3) *L. IV. Lib. 2. Tit. 8. LL. Longobard. apud* LINDEBROGIUM *in codice Legum barbaror.* MURATORI *in praefatione ad LL. Longobard.*

(4) CAPONE. Discorso sopra la storia delle leggi patrie. Tomo 1. pag. 43, *et in notis.* §. 24.

Si osserva che i principi ed i giureconsulti cristiani premettevano alle loro costituzioni il santo nome di Dio.

Permisero i dominatori longobardi ai popoli soggiogati di vivere con quelle leggi che lor meglio tornasse in grado. Così nacque pel regno stesso e per gli stessi uomini moltiplici statuti, i quali comunque s'ingomberassero, non però si escludevano (1).

Nelle leggi dei Visigoti, e dei re Longobardi, questo costume si vede praticato, onde non lice dubitare delle loro vere credenze religiose. *Janus a Costa. In Instit. Iust. Procem. verbo - In nomine Domini. Cuiacius. ibid. Muratori praef. In LL. Longobard. .... In nomine Domini, Egiga rex ec. ec.*

I Longobardi facilmente si arresero al predominio religioso in Italia, perchè eran usi a rispettare in Germania i sacerdoti più dei magistrati e degli stessi re: *caeterum, neque animadvertere, neque vincere, neque verberare quidem nisi Sacerdotibus permissum; non quasi in poenam, nec ducis iussu, sed veluti Deo imperante, quem adesse bellantibus credunt. Tacitus. De mor. Germ. §. VII.* Se un padrone abusava della moglie del servo, amendue questi divenivano liberi: *quia non est placitum Deo, ut aliquis homo cum aliena uxore debeat fornicari. Cæsar. De bello gallicò.* Lib. VII. Cap. 87.

(1) Bene à considerato un nostro storico, che l'indole delle leggi longobarde fu meramente personale. Pecchia. Storia politica e civile del regno di Napoli. to. 1 pag. 32 e 34. *Merlin Rep. verb. coutûme* e gli autori che cita. Questa opinione è universale e ben fondata presso tutti i pubblicisti.

Coteste leggi pel diuturno impero in queste parti, s' intrinsecarono nei patrî costumi ed ancor si ammirano in molte consuetudini superstiti agl' insulti dei tempi ed ai rivolgimenti politici (1). Il codice Normanno-Svevo, nato e reso di pubblica ragione pel senno del secondo Federico è l'assembramento più cospicuo di ordinazioni civili che fosse mai comparso nel medio evo. Contiene (tra le molte materie contemplate) le fondamenta della giureprudenza feudale; adombrata dai longobardi (2), recata tra noi dai Normanni, e ridotta per lui a precetti sicuri ed a tutti palesi (3). Le stirpi regie che l' una dopo l' altra sottentrarono alla Casa Sveva, come gli Angioini, gli Aragonesi, gli Spagnuoli, i Tedeschi, e finalmente la felicissima Dinastia regnante, o variarono, o derogarono, o aggiunsero, ma non mutarono o spensero i precedenti codici di Federico e gli usi invalsi,

---

(1) Grozio dimostra questo assunto nella introduzione alla storia dei Goti.

(2) *Feudorum iura ab Italia in universam Europam fluxerunt.* Bodinus. *De republica - Lib. 1 pag. 113.*

(3) Giuseppe Galanti. Nuova descrizione storica e geografica delle due Sicilie. *tom. 1 pag. 92, 93* - Capone. *Oper. citat. §. 66 pag. 140.*

sicchè cumulatamente, e costituzioni, e capitoli, e consuetudini, e prammatiche, e dispacci ci àn retto e governato sino ai primi momenti della militare occupazione.

E rivolgendo lo sguardo dalla convenienza astratta alla necessità concreta in cui versiamo, ciascuno rimarrà convinto di richiedersi anche oggi, e non di raro, l' osservanza strettissima di quelle leggi. Molti diritti compromessi in giudizio nel vecchio foro, o serbati intatti e proposti nel nuovo: quistioni numerose che si rannodano agli usi andati, o alla prisca giureprudenza, reclamano l'adempimento e l' applicazione di quei precetti. Le dotazioni riversate dal seno del demanio pubblico a tanti ordini religiosi, vescovati, e luoghi pii, risorti dopo la soppressione e la incamerazione delle loro rendite, ne impegnano a dispute copiose e frequenti intorno alla esistenza, validità ed efficacia dei titoli e delle ragioni che essi promuovono; e le quali, comunque quasi spente o dimenticate, nullameno rientrano per forma estrinseca e per vigore di essenza sotto la sanzione delle leggi miste, precedenti il codice civile. Il diritto amministrativo è sterile leggen-

da per chi non à una sufficiente suppellettile di cognizioni del diritto feudale, su del quale si riposa, sì come sopra base e sostegno. Le ordinarie occupazioni dei magistrati amministrativi, addetti al ramo contenzioso, non versano, nè risolvono che contese impegnate sopra gli avanzi ben larghi dell'abbattuto baronaggio: contese suscitate tra i comuni a vicenda, o tra questi e gli antichi feudatarî, o infine tra privati: contese, che a ben trattarle e deciderle, fan risentire l'assoluto bisogno di preconoscere gli statuti e la giureprudenza feudale del regno, e con lei i diritti, le prerogative, i freni, e fin gli abusi di quelli ordini, già rapiti ed assorti dal torrente impetuoso delle riforme del secolo.

Se ciò pel diritto civile; di quanto rilievo non sarà la contezza piena del diritto canonico? In tutti i tempi ed in tutti i pòpoli, sin dall' antichità più remota, la scienza del diritto civile si è riputata indistinta dalla cognizione delle cose divine e dagli usi sacerdotali. Cicerone s' indignava perchè ai suoi giorni poco si pregiasse il diritto pontificio ed altamente lodava i Coruncani e gli Scipioni, i quali seppero riunire in grado eminente la duplice

dottrina (1). Valerio Massimo stimò Manlio Torquato degno della pubblica ammirazione, dacchè peritissimo del diritto civile e delle cerimonie pontificali (2). Lo stesso Cicerone (3) ed Aulo Gellio (4) ebbero in conto di uomo sommo Servio Sulpicio, dotto in ambe le discipline. E Velleio Patercolo (5) encomiò Quinto Mucio perchè autore nell' uno e nell' altro diritto.

Nè le moderne opinioni si discostano dalle antiche sopra di questo argomento. Tutte le scuole furon concordi in ravvisare nel diritto canonico l' antico culto del diritto romano (6)

(1) *De Oratore. Lib. 3. Cap. 33.*

(2) *Lib. V. Cap. 8 n. 3.*

(3) *De claris oratoribus. Cap. 42.*

(4) *Noct. Actic. Lib. VI. Cap. 12.*

(5) *Histor. Lib. XI. Cap. 26.*

(6) La Chiese ed il clero seguivano il diritto romano ed erano considerati i chierici come uomini perfettamente romani. Quindi massima ed esclusiva era la perizia del sacerdozio in quelle discipline presso tutte le dominazioni barbariche: *ut omnis ecclesiarum ordo lege romana viveret. LL. Longobard. Lib. 3. Tit. 1. L. 37* - Lo stesso si praticava presso i Franchi, *Constit. Clotarii. ann. 560.*

e l' insegnamento *della buona morale*, *la naturale equità*, *la giustizia civile*, *il modo di amministrarla (1)*. Alessandro III., Innocenzo III., Gregorio IX., Innocenzo IV. furon pontefici profondamente istruiti nella ragion civile. Le di loro costituzioni spirano la sapienza delle leggi romane e la bontà dei principî cattolici. Questi pregi le resero accette ed ammirate sino al punto di assumersi a regole dai giudicanti nelle controversie del foro (2). Ed in vero, di quanti benefizî non sono state prodighe all' uman genere le massime dell' Evangelio, le virtù del

---

art. 13 apud Baluzium tom. 1 pag. 9, e nelle altre leggi che seguirono. *Vedete Lex ripuaria. Tit. 58 §. 1. adrevaldus de miraculis S. Benedicti. Lib. 1 cap. 2 pars 2. n.° 8. - pag. 308. Acta S. Martini. Tom. 3. Quod Salicae legis iudices ecclesiasticas res sub romana lege constitutas discernere perfecte non possent. Ivo Carnotens. Epist. n. 280: instituta legum Novellarum quas commendat et servat romana Ecclesia.* Consultate tutti gli altri monumenti raccolti dal Ducange. *Glossar.* Voce. *Lex romana. to. IV. pag. 155.*

(1) Montesquieu. Esprit. des lois. Livre 38. chap. 40.

(2) Galanti. Nuova descrizione geografica e politica delle due Sicilie. *tom. 1 pag. 107 not. 1. Durand. Histoire du droit canon. Part. 2. Chap. VII. pag. 255.*

Cristianesimo, lo zelo incessante del sacerdozio? (1).

Nella lunga e tenebrosa notte del medio evo, le scienze, le lettere, le gentili discipline intimidite e profughe dalle sedi native, già sommerse nel sangue e nel fuoco dal ferro barbaro, si ricovrarono nei penetrali del santuario. In

---

(1) Nulla omnibus saeculis reperta est, vel secta, vel relligio, vel lex aut disciplina, quae in tantum communionis bonum exaltavit, bonum vero individuale depressit, quantum SANCTA-FIDES CHRISTIANA. FRANCISCUS BACO *De Augument. Scientiarum. Lib. VII. Cap. 1.*

Tanta cum prudentia, iustitia et aequitate, ut principes, populique christiani plurimi, qui cum pontificibus de potestate contenderent, eorum constitutiones, iudicia, et decisiones admitterent. ARTHURUS DUCK. De auctoritate iuris civilis. *Lib. 1. Cap. VII.* §. *14* - Aggiugnete *ARNOLDUS CORVINUS. In praefatione iuris canonici. CUIACIUS. In praefat. in IV Decretal.* ROBERTSON. *Introduction a l'histoire de Charles V. Sect. 1.* RYAN. *Bienfaits de la rèligion chrétienne*, *per totum.*

Riscontrate sopra questa materia: *HAUMBOLD. Inst. Iur. roman. Histor. Dogmat.* §. 138. et 139., *H. C. ÆM. DE MYSENBUG. De christianae religionis vi et effectu in ius civile*, Rocco. *Ius canonicum ad civilem iurisprudentiam perficiundam quid attulerit;* e con ispezialità leggete la dotta memoria di *TROPLONG. De l'influence du christianisme sur le droit civil des Romains. Paris 1843.*

questo asilo di religione e di pace si alimentò dai ministri dell' altare la sacra fiamma, alla quale si accese la face del sapere , che splendendo in Italia e riverberando sul resto di Europa , diradò le caligini , illuminò le altre nazioni e fu l' alba serena di quel giorno lucentissimo e sospirato, in cui rinacquero le dottrine di ogni specie.

Alle influenze cristiane fecondanti il diritto canonico va l' Europa debitrice della megliorata ragion delle persone, della mitigata servitù (1), del riprnovato libertinaggio (2), della santità dei giudizî (3) , della semplicità dei procedimen-

---

(1) L. 1. Cod. Theodos. De Emend. Servit. L. unic. Cod. Theodos. De Manumission. in Eccles.

(2) Gothofredus. Comment. ad L. 2. Cod. Theodos. De sponsalibus, et ad L. 1 eiusdem cod. De infirm. paenis coelibat. et orbit. L. 30. Cod. Iustin. ad Legem Iuliam de adulteriis. Gothofredus. Comment. ad L. 1. cod. Theodos. De Dotibus - Tertullianus. De Spectacul. Cap. 19. Lactantius. Divin. Instit. Cap. 20.

(3) L. 3 cod. Theod. De fide test. et instrum. L. 3 eius. cod. De Nuptiis. L. 4 eiusd. cod. De dotibus et L. 1 eiusd. cod. De credito , vel bonor. poss. L. 1. cod Iust. De form. et impetr. act. subl. Vicus. De universo iuris principio et fine uno §. 214.

ti (1), della rattemprata atrocità delle pene (2), della proscrizione dei così detti giudizî di Dio, della rilevata condizione de' figli naturali (3), della equità tutelare nei contratti e nelle prescrizioni (4); e sino del patrocinio delle città e dei municipî assunto dalla Chiesa contro le intolerabili usurpazioni dell' ognor redivivo feudalismo (5).

---

(1) Cap. XI. X De probationibus - Cap. XV X De Iudiciis et Cap. III. X De libell. oblat. Van-Espen. Ius Eccles. Univers. pars. 3. tit. 7 Cap. 2. Boehmerus. Ius. Eccles. Lib. 2. tit. 1. De iudiciis. §. 2 et 3. Pirrhing. in X De mutuis petit. Lib. 2. Tit 4. n. 1.

(2) Tertullianus. De spectac. Cap. 19 - Divus Augustinus. Epist 113 et Sermon. 2. cap. 2.

(3) Novella 89. Gothofredus. Comment. ad L. 1 cod. Theodos. De naturalib liberis. L. 5, 10 et 11 cod. Iust. De natural. liber. Boehmerus. Ius. Eccl. Lib IV. Tit. 17 - n. 12 et 13. Cap. I et VI X Qui filii sint legitim. Christianus Thomasius - Dissert. De usu practico legitimat. Cap. 2.

(4) Boehmerus. Oper cit. lib. 1. tit. 2. n. 40 - Cap. 10 X De fide instrument. Cap. tibi 12 De rescriptis in VI. Cap. fin. X De praescriptionib. Cuiacius. ad cap. Vigilanti X De praescriptionib. Rittershusius Different. iuris civilis et canonici Lib. 3 cap. 13.

(5) Muratori. Dissert. 18, 46, et 50 Antiqu. Italic. - L. 26 et 30 cod. Iust. De Episcop. Audient. L. 8

Questi ed altri innumeri giovamenti operati dalle migliori credenze, sparsero sulla giureprudenza civile l' utile ed il bello del diritto canonico, ed indicarono ai legislatori ed agli uomini del foro i modi possibili di una maggior perfezione degli ordinamenti sociali. Le due giureprudenze si diedero la mano e percorsero quasi sempre indivise il gran cammino della civiltà. EVERARDO OTTONE non dubitò di scrivere: *quod si porro veterum iurisconsultorum exempla nobis cara esse debent, his profecto iuris ECCLESIASTICI ET CIVILIS COGNATIO TANTA FUIT VISA, UT QUI ALTERUM AB ALTERO DIVULSISSET, MANCUS, QUI VERO UTRUMQUE CONIUNXISSET OMNI LAUDE CUMULATUS HABERETUR* (1).

Gli esempî dei nostri maggiori e la prepotente autorità della ragione, rinvigoriscono di forza irresistibile, se si consideri che con la restaurazione del potere legittimo in questo reame, divennero leggi vive ed imperanti le dot-

---

eius. cod. De defensorib. - GUIZOT. *histoir. général. de la civilisat. en Europe. deuxieme leçon.*

(1) *Praelectio Canonica - Ad* FRIDERICI BOCKELMANNI *ractatum. De Differentiis iuris civilis et canonici.*

trine canoniche, intorno al matrimonio, agli acquisti della Chiesa, ai padronati, ai beneficî. Materie son queste confinanti o commiste alle norme civili, massimamente intese a discernere i limiti spesso confondevoli delle due giuridizioni. Ignorare o poco inchiedersi di così dilicati, riposti ed utili insegnamenti è tradire l'ordine degli studî, è mancare alla missione, cui vi destinate, o giovani; val quanto rendervi indegni di quella toga che ambite di assumere.

Spontaneamente ai termini del patrio diritto si rannodano i principî del codice civile. La fisonomia della primitiva condizione politica de' Galli, come pure dei Celti e dei Germani fu quella di una supremazia sacerdotale (1). I romani apportarono nelle Gallie con le leggi la civiltà; ma le inondazioni germaniche oppressero gli uomini, insanguinarono le province, e tutto fu risommerso nell'antica barbarie. I Goti, i Borgognoni, i Visigoti, i Salî, i Ripuarî, i Sas-

(1) *Caesar. De bello gallico - Lib. VI. Cap. 6. - Canciani. Monit. in LL. Wisigothor. tom. IV. pap. 58*: ogni cosa si passava, *velut* Deo *imperante*. Tacitus. *De moribus german. Cap. VII.*

soni, i Frisoni, i Franchi successivamente si soprammontarono in quelle desolate regioni, delle quali a brano a brano se ne disputarono il dominio. Cento popoli, d' indole, di religione, di carattere diverso non potevano avere, nè legislazione uniforme, nè usanze comuni. Le leggi, come di genti barbare, eran personali e perciò ogni tribù, ogni borgata, ogni uomo professava la sua. Il diritto romano più limitato, fu norma per gli abitanti nazionali ed imperò nelle province merigge. Il resto obbedì alle leggi di ciascun popolo, vinto o vincitore che si fosse, le quali perchè semplici tradizioni e non disposte in libro, si convertirono di repente in consuetudini. I potenti usurparono sopra i deboli: sorse nello scompigliume una federazione di piccoli stati e di famiglie, che poi per lo più divennero feudi e feudatarie negli ultimi periodi della seconda, e nei primi tempi della terza stirpe; donde nacque il brocardico, *non esser terra senza signore (1)*.

I grandi, i piccoli dinasti, i dipendenti da costoro, le città, i villaggi si reggevano con

(1) Merlin. *Repert. Voc. Franc - Alleu.*

l' autorità degli usi proprî. Le consuetudini generali non eran men che sessanta, e le particolari sommavano a trecento. Il discorde mescuglio di tante leggi in un solo stato, incerte, dubbie, difficili a consultarsi, ridestarono l' attenzione dei principi. Filippo Augusto diede regolamenti generali e particolari, Goffredo di Brettagna compose le celebri assise di Gerusalemme (1), S. Luigi più si distinse in appresso, ma la gloria fu di Carlo VII. Questo sovrano per l' ordinanza di Tours del 1452 volle una compilazione uffiziale di tutte le consuetudini, che poscia comparve nel regno di Carlo IX. Fu questa la grand' epoca, nella quale si fermò la massima di pubblico diritto, che al re solo appartiene di approvare le consuetudini, di riformarle, di surrogarle, di abolirle (2).

Tra tutti i popoli, i Franchi mutaron nome alle Gallie; vi ebbero più durevole stanza, diuturna dominazione. Essi furon quindi i più felici conquistatori, e regolarono i primi

(1) Canciani. *Monitum in Assis. tom. V. pag. 115.*
(2) Merlin. *Repert. voc. Coutûme.*

l'acquisto e la trasmissione di quelle proprietà che involarono ai vinti (1). Eran però di natura feroce, di ruvide maniere, e perciò le loro leggi eran sanguinarie e crudeli (2). Ebbero re, forma di governo, amministrazion di giustizia. I loro stabilimenti non eran precetti di ragione, ma convenzioni fermate all' uopo per le occorrenze di stato. Eran meglio costumi che leggi, e la salica, cioè la prima che tra queste apparisse scritta, non s'intitolò che patto consentito (3).

Dai Franchi trasse la origine la prima stirpe dei Merovingi, che generò Clotorio II. e Childelberto; amendue illustri, gli editti dei quali sono gli unici monumenti superstiti sino a noi pervenuti (4). I Merovingi lasciarono la

---

(1) *Leg. Salic. n. 62 apud.* Lindebrogium. Marculfus. *formul. I. 1. 12* - Gregorius Thuronensis - *De miracul. S. Martini. III. 23.*

(2) Sidonius Apollinaris. *Epist. Lib. IV. 1.* Nithardus. *De dissensione filior. Ludovici Pii. Lib. I. Cap. 1.*

(3) *LL. Salic. Tit. 44, 45, 46 apud.* Cancianum *tom. 1 pag. 164.*

(4) Questi editti comparvero l' anno 595 dell' era cristiana: Baluzio. *tom. 1. column. 19* - Montesquieu. *Esprit. des lois. Livre 30. chap. 17.*

Francia nello stato d' infanzia sociale (1). I Carolingi (seconda stirpe , che a quelli successe) tennero tra le mani uno scettro insicuro per l' avvicendarsi perpetuo di desolazioni moresche, di guerre civili, di politici sconvolgimenti. Di questa seconda progenie nacquero Carlo Martello , Pipino e Carlomagno. Il genio creatore di questo principe diede alla Francia leggi certe e palesi, che si dissero capitolari. Questi ressero non meno lo stato delle persone, che i loro rapporti civili, i loro costumi, le loro proprietà. L'essenziale riforma che Carlomagno recò in atto, prese anch' essa le mosse dalla sapienza rinchiusa nei sacri canoni e ne' regolamenti conciliari. Lion IV rinnovò in lui l' estinto imperio di occidente, ed egli fu devoto e sommesso agli oracoli ed agli statuti del Vaticano e della Chiesa. Adriano I. lo regalò della collezione di Dionigi *il piccolo* , nata in Italia nel V. secolo, come di codice di ragione e di giustizia. Per ammansare l' ispida ritrosia dei suoi soggetti, Carlomagno , creò vescovi e vesco-

---

(1) *Vedete Leouerou. Histoire des institutions Merovingiennes. Paris 1842.*

vati, altri ne aggiunse, si circondò di uomini valenti ed illuminati, che scelse tra gli ecclesiastici, ampliò la giuridizione del clero, fondò accademie, e riempì delle prescrizioni canoniche gran parte delle sue costituzioni (1).

La terza stirpe (attualmente regnante) trovò migliori le condizioni di regno, incontrò tempi più vicini al risorgimento delle scienze, un campo più libero e più disposto per dar forza e legamento ai varî rami del governo e per sospingere i popoli sul cammino del ben' essere. Di questa stirpe è quella serie numerosa di principi, i quali con moltiplici ordinanze prepararono i materiali copiosi per un corpo di legislazione, unica, uniforme ed ordinata. Sotto di questa stirpe rinacque il diritto romano. S' insegnava già nei monasteri: fioriva nel regno di Luigi il giovane (2). Questo principe fu il primo che annunziasse il bando delle

---

(1) *Stephanus Baluzius. In praefat. ad Capit. n. 6, 8 et sequ. Idem. to. 2 pag. 81 - Addit. I. Lib. 7 Capitul. - Thomasinus - Vetus et nova Ecclesiae disciplina. Pars. 2 lib. 3. Eginarthus. Vita Caroli Magni - Hegewisch. Histoires de Charlemagne. pag. 384.*

(2) *Recueil de l'histoire de France, tom. 14. pag. 485.*

pratiche disumane, onde ridondavano le precedenti legislazioni. Egli intese a riforbire i costumi dei popoli, a ripurgare l'ordine dei giudizî. Filippo Augusto suo figlio ne ricalcò le orme con plauso, ma S. Luigi compì l'impresa, tuttora imperfetta dei suoi antenati.

Questo sovrano di talenti superiori al secolo in cui visse, di pietà incomparabile, fu decoro del diadema, fu prodigio del suo tempo. Egli pruovò col fatto, che la religione, se promette la beatitudine nel cielo, concede anche la felicità sulla terra. Di lui sono cento utili istituzioni, di lui i famosi stabilimenti, le riforme dell'amministrazione della giustizia, l'introduzione degli appelli, l'abolizione dei combattimenti giudiziarî, in fine l'origine del maggior consesso giudicante, conosciuto sotto il nome di parlamento (1): magistrato famoso, che col volgere degli anni surrogato alla corte reale e moltiplicato in tutte le province di quel reame, creò dotta, stabile e riverita giureprudenza.

---

(1) *Montesquieu. Esprit des lois. Liv. 28 chap. 37 et sequ. Recueil des Ardonnances. to. 1 pag. 380, 381 e 649 - to. 2 pag. 221. to. 13 pag. 458.*

L'avviamento degl' ingegni si dirigeva celere ed impetuoso allo scopo dell' unità e della perfezione. Fu in Francia desiderio antico e ferventissimo di una legislazione costante ed individua. Dopo Carlomagno, Errico III tentò l'opra stupenda: fece qualche passo il XIII Luigi: Errico IV non si avanzò molto nello stesso sentiero: Luigi XIV non saggiò miglior ventura; sicchè pare che la Provvidenza serbasse ad età più lontana e procellosa il riposato ordinar delle leggi (1). I rivolgimenti politici della Francia nei primi anni del secolo XIX partorirono, in mezzo a tanti infortunî, un monumento di civile sapienza nei codici che si pubblicarono, e tra i quali, si distingue il civile, per ampiezza, per ordine, per dignità di principî mirabilmente disposti.

La prima rappresentanza non molto s'incalse del lavoro; la seconda lo tenne in pregio; la terza ne prese serio pensiero; il rinomato Cambacérés ne presentò di quel codice tre progetti diversi, (2) ma il governo consolare colse il

---

(1) *Merlin. Repertoir. Voc. Code. §. 3.*

(2) Il primo del 9 agosto 1793, il secondo del 23 fruttidoro anno II., il terzo del 24 pririale anno IV. - Vedete il rapporto sul codice civile scritto dallo stesso Cambacérés - Ediz. di Parigi vol. 2.

merito dell' esecuzione. Il disegno del nuovo codice, imposto il 12 agosto 1800, sospeso per le ripulse del tribunato e del corpo legislativo, ripigliato dopo un' anno, si offerse dalla commissione al finir di un quadrimestre.

Il codice civile porta il marchio della politica predominante che gli diè vita, comunque vedesse la luce, quando già la tribuna della convenzione si trasformava in trono imperiale ed i marosi della repubblica tranquillavano nel seno della monarchia. L' indole licenziosa, il disperdimento delle fortune private, la debolezza di ogni legame legittimo, soggiacquero al vigore del consolato ed alla filosofia dei giureconsulti.

Il codice civile, sebben ricco di pregi, non è però immune da colpe. Tutto prevedere e tutto ordinatamente disporre è un bene impossibile ad ottenersi. Entrano come elementi della sua composizione: 1.° Il diritto romano (1).

---

(1) Lecleiq. *Droit romain. dans ses rapports avec le droit français et les principes des deux legislations.* Delvincourt. *Iuris romani elementa secundum ordinem institutionum Iustiniani, cum notis ad textus explicationem eiusque cum iure gallico collatione.*

2.° Le consuetudini (1). 3.° Le ordinanze reali (2). 4.° L' antica giureprudenza (3).

Esso risente delle opinioni del tempo in quanto alla patria potestà ed al divorzio; la prima troppo rilasciata, il secondo quasi commesso al buon grado dei coniugi: in ordine ai diritti ed ai rapporti dei figli naturali, le disposizioni lasciano desiderare un maggior compimento: le successioni non ànno scopo determinato (4), men se si eccettui lo spirito di minuzzar le famiglie, il qual rammenta pur troppo le vertigini che prevalevano: il sistema ipotecario (5) per l'incertezza degli acquisti e pe'

---

(1) BOURDET *de* RICHEMBOURG. *Nouveau coutûmiere, Cours des coutûmes générales et particuliers de France.*

(2) IRAMPERT *et autres. Recueil général des anciennes loy de France.*

(3) Dal secolo XV si cominciarono le compilazioni degli arresti dei parlamenti, tra le quali figurano eccellenti, quelle di GUIDO PAPOE, di BRODEAU, di BRILLON, di LAMOIGNON, di DENISSART.

(4) TOULLIER. *Droit civil français. to. IV. n. 141 et 148.*

(5) HUA. *De la necessité et des moyens de parfectionner la législation hipothecaire* - GRENIER. *Traité des hypotèques - passim.* TROPLONG - *Des privileges et hypothéques.* BURETEY. *Du regime hypothécaire, ou vues d'améliorations de ce systémé.*

rischi dei prestiti ad ipoteca, a motivo dell'impossibile preveggenza dei diritti dominicali o immobiliari, inerenti ai fondi venuti in contrattazione; come pure pel favor delle donne maritate e dei minori, fatti immuni dal pubblicar con le iscrizioni i loro crediti, esige più seria meditazione, e maggiore accordo tra i principî stabiliti nello interesse dell'universale: la nuova e vasta materia delle prescrizioni, non è, nè unisona, nè uniforme in ogni sua parte: il titolo dei beni mobili esibisce la inesatta distinzione di pensieri, come la dottrina delle servitù sovente reclama spiegazione ne' pronunziati ed armonia nei precetti.

Lo stato civile necessita di più ampie misure conservatrici della certa integrità delle persone e delle famiglie: si vorrebbe che nel luogo stesso, e non divisamente, si provvedesse alle formalità del matrimonio, al riconoscimento dei figli naturali ed alla loro legittimazione; infine agli atti di adozione (1).

Le varie e moltiplici dichiarazioni legislative

---

(1) *Hutteau - d'Origny - De l'état civil et des améliorations dont il est susceptible.*

sopra tante materie contemplate, naturalmente arrecano lontane conseguenze dedotte da principî posati sopra ciascuno argomento. Un vasto corpo di legislazione teorica modellato sul disegno delle istituta di Giustiniano, cioè sulle persone, sulle cose e da ultimo sulle svariate maniere onde acquistarne la proprietà, scompagna l' andar necessario delle materie cognate e riproduce, secondo che incontra, i rimandi ai diversi rapporti ed alle diverse modificazioni della capacità personale e della suscettività delle cose, nelle tante diramazioni dalle stesse origini, che si raggruppano sotto le tre grandi categorie, delle successioni, dei contratti, e degli atti di spontanea liberalità.

Inoltre; la economia scientifica del codice civile poggia sopra quattro lemmi fondamentali: 1.° parità dei diritti davanti alla legge: 2.° indipendenza del diritto civile dalle credenze religiose. 3.° Libertà individuale ed inviolabilità del dominio: 4.° Divieto di compromettere l' uguaglianza dei diritti, o stabilire l' ineguaglianza delle fortune per via di convenzioni private.

Ricevono questi principî esplicamento e siste-

ma dalla più efficace influenza 1.° Delle teoriche del diritto romano, donde son presi i dettati di filosofia e di equità naturale, già professati dalla scuola, nella quale si erudirono i francesi compilatori. 2.° Delle ordinanze reali, di mezzo alle quali sono a trascegliersi per la retta intelligenza del codice civile; la prammatica sanzione di Carlo VII data in Bourges, relativa alla ecclesiastica giuridizione ed a quanto vi si attiene; l'altra di Francesco I sull'amministrazione della giustizia (1); di Carlo IX sullo stesso argomento e sul foro clericale (2); di Errico III, nota sotto nome di ordinanza di Blois, mirante alla polizia del regno (3); quelle dei due Luigi, XIV e XV concernenti le donazioni, i testamenti, le sostituzioni e le differenti loro forme (4). 3.° Delle consuetudini. Anche il diritto non scritto à sede nelle leggi vigenti. Il codice civile gli attribuisce osservanza intera nelle molte materie dell'usofrutto, delle servitù, delle obbligazioni, dei modi d'in-

(1) Del 1529.
(2) Del 1561 e 1566.
(3) Del 1579.
(4) Del 1731, 1735 e 1747.

terpretarle, della vendita, delle locazioni (1).

Ma la sapienza del nostro legislatore à mirabilmente supplito ai mancamenti, provveduto ai bisogni, mediante o novelle o deroganti disposizioni, registrate nelle vigenti leggi civili, e carrettorie e miglioratrici; pubblicate in seguito per varî decreti reali, che di queste leggi ne formano il compimento.

In queste leggi appunto vedonsi strette con nodi di pace indissolubile le due potestà, le due legislazioni, dopo un funesto e non breve divorzio: avventurosa unione già preparata dalla diplomatica transazione di marzo 1818.

L'ordine adunque degli studî nella parte più sentita e più necessaria dello scibile, cioè a dire nella giureprudenza, e quale si addice a chi è vago di professarla nel foro napolitano, sembra, che non possa riuscire completo, spedito, fruttuoso, senza la preliminare notizia della storia civile di ogni legislazione. Da lei

---

(1) Articoli 590, 591, 593, 660, 671, 674, 1135, 1159, 1648, 1736, 1753, 1754, 1758, 1759, 1762, 1766; pari agli articoli: 515, 516, 518, 584, 592, 595, 1089, 1112, 1494, 1582, 1599, 1600, 1604, 1605, 1608, 1612 delle LL. CC.

dipende il filo analitico di quasi tutte le umane cognizioni, in lei sta il rilievo delle idee scientifiche, per lei pienamente si discopre la vita dei popoli, in ogni situazione ed in qualunque atteggiamento. Ed in questo senso l' insegnamento che assumiamo riceverà dalla storia il suo primo elemento; procederà con le prelezioni sul tessuto organico, non meno del diritto romano che della vigente legislazione, e s' intreccerà sul cammino col diritto patrio e col canonico nelle materie importanti.

Per quanto risguarda il diritto romano, il buon metodo esige che da un lato si sveli la verace natura del cittadino e la filosofia predominante di quei giureconsulti, e dall' altro si trascuri l' inutile ingombero de' precetti svaniti o disusati: che s' insista però tenacemente sulla parte viva di quel sistema, illustrandola con gli aiuti che a noi porgono le memorie di quel popolo, dominante e legislatore.

Lo stesso costume guiderà l' esposizione del patrio diritto intermedio e del canonico, ai quali non mancheranno i soccorsi della storia, ed i rimandi ai reali dispacci: provvedimenti di prima urgenza a sapersi, siccome quelli, che

àn distinto (tra l'altro) i limiti delle due giuridizioni, e sciolto gran parte dei dubbî, che si presentavano nel foro sulla interpretazione ragionevole e sull' esatta applicazione delle costituzioni pontificie, e delle supreme regalie della Corona.

Le leggi civili ne impegnano a maggior cura e miglior forma d' insegnamento. Esse sono la immagine riassunta del gran quadro delle pandette e del codice.

Le due migliaia de' loro articoli àn surrogato la miriade frammentaria del digesto ed i rescritti imperatorî (1).

Spiegar quelle leggi per corso di disposizioni e per occasione d' incontro è lo stesso che togliere al lavoro i vantaggi dell' ordine e della chiarezza. Il pregio dell' opera consisterà me-

---

(1) Portalis. discorso pronunziato all' accademia di legislazione nel 1.° frimaio anno VII (23 novembre 1803) nel Moniteur. pag. 255 riferito da Berriat-Saint-Prix. *Storia del diritto romano*. Sez. IV. cap. V. in fin. Lo stesso dissero Bigot - De Preameneu e Gay nella esposizione dei motivi del codice civile al corpo legislativo.

D'Aguesseau. Mercuriale XIII. to. 1 pag. 157 delle sue opere.

glio in ridurre ogni materia ad istituzione teorica, coordinarla agli elementi che la produssero, e poi di quella svilupparne i principî, applicandoli ai casi maggiori che da questi rilevano, affinchè si addestri il talento scolastico alla disputazione forense; si rivestano le dottrine astratte di forme concrete; si avvicinino i principî all' uso ed alla pratica comune.

Ben si sa, che uomini sommi in Germania ed in Francia, con incredibile fatica àn quasi mutato l' aspetto alla giureprudenza, o riordinandola con diverso metodo, o fregiandola di peregrine scoperte, dopo il trovamento inaspettato de' comentarî di Gaio, e degli avanzi legislativi del popolo romano; grande per glorie e per isciagure. Non si nega, che l' incesso perfezionativo nelle scienze e nelle arti, come in ogni trovato umano, debbe seguirsi da chi ben comprende l' alta missione imposta all' uomo dal volere di Dio; ma nullameno va considerato che la giureprudenza, non solo è scienza, ma è arte di applicazione, men pregevole per l' ingegno di chi la professa, che per l' effetto della persuasione che la dialettica e l' attitudine efficace di chi la tratta e la svol-

ge, a seconda delle occasioni, ingenera nell' animo del magistrato.

Invano nel foro mirabilmente si disputerebbero le massime astratte , si commenderebbero le stupende innovazioni, il miglior riscontro dei precetti , la necessità di torcere cammino per incontrar novello sentiero. Indarno si rileverebbero i meriti ed i profitti del gran metodo, se non si riuscisse nella propria causa a destreggiarsi co' principî, a persuadere , a vincere il partito, corrispondendo con successo all' aspettativa di coloro, che ripongono nelle mani degli uomini di legge il sacro deposito delle loro sostanze , della loro fortuna , della loro vita , e di quello che più ne importa, dell' onor proprio e delle loro famiglie.

Non v' à dubbio che l'animo giovanile , vigoroso di forze , presago delle sue sorti avvenire , meglio si compiace delle viste universali , delle generiche cognizioni : alimento gradito dell'intelletto umano , che sempre sdegnoso di freni , intolerante di angustie , non agogna che all' infinito , ond'ebbe origine. Ma. . . . *una scienza è viva e bella, quando è una, rigorosa, fondata sul concreto, efficace, accomo-*

data alla pratica, e proporzionata all' indole del paese in cui fiorisce e del tempo che corre . . . . . Non è fondata sul concreto, se le generalità di cui si vale sono campate in aria e costano di mere astrattezze; giacchè l' astratto sfuma di leggieri, se non s' innesta in sul saldo delle cose effettive, e si perde in verbali e frivole sottigliezze . . . L' essere acconcia all' azione è appunto un' altra proprietà importante della vera scienza, la quale riuscirebbe un vano e misero trastullo, se non mirasse ad attuarsi fuori dell' uomo e quindi non si proponesse uno scopo effettivo, aspirando all' avvenire, mediante le radici che essa à nel passato, riverberanti nel doppio specchio della storia e della immaginazione. Per via di questo indirizzo pratico la scienza diventa arte e concorre efficacemente ai progressi civili; ma acciò l' inchiesta delle applicazioni inutili non pregiudichi alla parte speculativa, uopo è che non sia troppo generica, nè troppo minuta e ristretta; perchè il generico dà facilmente nel vago, e il minuto nel prolisso: la grettezza poi e l' angustia dei particolari non garbano agli spiriti desiderosi di spaziare alla larga e di abbracciare al possibile le varie at-

tinenze degli oggetti. Per osservare al proposito un giusto temperamento giova ricordarsi che per ultimo la scienza deve essere proporzionata al luogo ed all'età in cui si vive . . . . ; Oltrechè l'uso di applicare il vero generico alle circostanze temporarie locali, comunica alla scienza una specie di gioventù, la rende viva, attuale, importante come i negozi e le faccende che stanno più a cuore; la ritira dalla solitudine; la fa trapassare dal morto silenzio degli studioli, delle biblioteche e dal chiasso puerile e scondito delle aule scolastiche al teatro animato ed elegante della vita civile, e infine le dà l'impronta del genio nazionale, e abilita ciascuno dei suoi cultori ad imprimervi (altresì con misura) il marchio della propria individualità (1).

Per riportar questo vanto è mestieri ridurre non ampliare; stringere e non distrarre l'attenzione dello spirito e l'ordine degli studî. Lo scibile è immenso, ma la vita è breve e caduca; e sovente accade che colui che ben parla di molte discipline, mal ragioni o scarsa-

---

(1) Vincenzo Gioberti. Del Buono - Nell'avvertenza. pag. 15 e 19.

mente possegga quella , cui si è dedicato per istituto. Una delle principali cagioni della povertà intellettuale degli uomini è la febbre urente di apparire sapienti nella moltiplice erudizione. Ricordiamoci del bel detto di Seneca, che chi è dovunque , non è in alcun luogo (1) : che le discipline men necessarie consumano la vita e vietano di apprendere le cose utili (2): *che per legge della umana fragilità sono più lenti i rimedî che i mali, e come i corpi crescono a poco a poco e presto si estinguono, così gl' ingegni e gli studî più facilmente si opprimono che si ravvivano* (3).

Adunque , o giovani, tentate di cogliere il

---

(1) Nusquam est qui ubique est. Epist. 2.

(2) Ἔφη δὲ καὶ ταῦτα ἱκανὰ εἶναι κατατρίβειν ἀνθρώπου βίον, καὶ πολλῶν καὶ ὠφελίμων ἀποκωλύειν. *Xenofon. Memorabil. Lib. 4. Cap. VII.*

Leggete la dotta e tersa orazione latina del professore della nostra regia università, Michele Baffi, pronunziata nell' apertura degli studî, l' anno 1842.

(3) Natura tamen infirmitatis humanae tardiora sunt remedia quam mala ; et, ut corpora lente augescunt, cito extinguuntur , sic ingenia studiaque oppresseris facilius , quam revocaveris. Tacitus. Vita Agricolae. Cap. 3.

difficil mezzo tra i perigli degli estremi. Meditar le leggi profondamente, ed accoppiare alla sentita notizia di queste il presidio della filosofia e della storia debb'essere la meta dei vostri desiderî e delle vostre vigilie. Filosofia morale però, propria e quasi madre della romana non meno, che delle succedenti legislazioni; poichè senza costume son vane ed infruttuose le leggi. Storia speciale e civile, non generica e di racconti; svelatrice di cause e di effetti, memoria eterna, raggio di luce che rischiara le leggi che si contemplano. E se è vero che lo spirito s' informa sull' indole degli scrittori che si prescelgono a compagni indivisibili nei travagli, nelle occorrenze della vita, e sin negli ozî e ne' diporti, sarà innegabile che si penserà classicamente, se gli studî si ricondurranno alla severità dei principî, e saranno i grandi originali greci e latini le delizie degl' ingegni giovanili.

Questi si avvezzeranno al sublime: spronati dall' onor dell'esempio, entreranno nel glorioso aringo delle scienze per pareggiarli. Questi gusteranno i piaceri della vittoria, pur quando

rimarranno sconfitti nello scontro animoso. Il cuore sarà colmo di morale operante, diffusiva, e non di sterile e disumano egoismo.

Preferite nella eletta schiera, ZENOFONTE, SENECA, TACITO, PLUTARCO; e sopra tutti CICERONE. Di questo scrittore, che tutto epiloga in lui l' ampiezza del senno latino, sono inenarrabili i pregi. Egli supera gl' ingegni dell' antichità per quanto quelli sovrastano ai moderni intelletti. Gran maestro di eloquenza e ad un tempo orator perfettissimo, imprime nelle menti i precetti del bel dire e ne offre gli esempî stupendi. Filosofo profondo, svolge con penetrazione i decreti di Dio, i misteri della natura, gli arcani del cuore umano, e li svela con eloquenza imponente e maravigliosa. Nelle tusculane, nelle accademiche, nella natura degli dei, nei fini, nel fato, medita, discute e dipinge i principî della filosofia predominante al suo tempo. Nelle leggi, rapisce al cielo la idea del giusto per darle albergo sulla terra: negli ufficî assembra, dispone e discopre l' essenza e le relazioni non men del retto, che dell' onesto, dell' utile, del buono, dell' equo. E sin nelle lettere si mostra la sovranità della sua scienza tra gl' inter-

rotti lampi del suo genio creatore. In ogni passo delle sue opere preziose s'incontra ciò che cospira agli elementi primarî da noi disputati, costituenti la piena scienza della romana giureprudenza (1).

Non vi sgomenti e non vi arretri l'apparente difficoltà della impresa, nè vi distolga la vetustà delle dottrine. Esercitatevi a meditare con incessante travaglio; avvezzatevi al tormento di riflettere e combinare, e conseguirete la palma delle vostre fatiche. È oscuro ogni libro, se si eviti d'intenderlo. Sappiate che il vero non si discerne per la impronta del tempo, nè si regge per la fortuna di chi l'annunzia: esso è tale sol perchè è eterno, unico, comune a tutti gli uomini ed a tutti i secoli.

Voi, o giovani, così operando vi mostrerete degni figli di questa Italia: *terra* (a credere di PLINIO) *alunna e madre insieme di ogni paese, eletta dagl'Iddii per rendere più bello il cielo, accozzare le genti sparse, addolcire i riti,*

---

(1) Riscontrate HAUMBOLD. *Instit. iuris roman. hist. dogmat. pag. 146. not. C. e* PLATNERO. *De iis partibus librorum Ciceronis rethoricorum, quae ad ius spectant.*

affratellare con la parola i popoli discordi e da barbare favelle disgiunti; dare a ciascuno consorzio umano e gentilezza; ed in breve, esser patria comune a tutte le nazioni del mondo (1).

E cresce il vostro debito, ripensando che ora ne occupa la giureprudenza, la quale nata tra noi con la mistica Roma, tra noi rinacque nell'XI secolo, e da noi l'appresero le nazioni di Europa (2).

La Francia prestò dall'Italia le dottrine disputate nella scuola di Bologna, gli usi feudali ridotti in libro, il diritto canonico; frutto squisito del maggior senno del sacerdozio. Fino la gelida Inghilterra vide con la conquista de' Normanni sorgere un' accademia di diritto per la voce di Lanfranco e degli altri giureconsulti,

---

(1) Terra omnium terrarum alumna eadem et parens, numine Deum electa, quae caelum ipsum clarius faceret, sparsa congregaret imperia, ritusque molliret et tot populorum discordes, ferasque linguas sermonis commercio contraheret: colloquia et humanitatem homini daret: breviterque una cunctarum gentium in toto orbe patria fieret. *Plinius. Hist. natur. Lib. 3. cap. 3.*

(2) Et hucusque maxima laus debetur Italis, qui prae reliquis nationibus christianis IUS CIVILE ILLUSTRARUNT. Arthurus Duck. De authoritate et usu iuris civilis. Lib. 1 Cap. V. num. 16.

che migrarono d'Italia per fondare sulle rive del Tamigi una colonia scientifica. La scuola erudita, chiamata aurea dal Gravina, non illustrò la Francia, se prima il milanese ANDREA ALCIATI non dettasse in Bourges lezioni di giureprudenza, fatta tersa ed elegante pel congiungimento della filosofia e delle lettere.

E noi, se partecipiamo alle glorie d'Italia, non dobbiamo colpevolmente seppellir nell'obblio la rinomanza ed il sapere della nostra Napoli.

Le dottrine dei padri nostri furono serenissimi albori apparsi nel cielo napolitano sullo scorcio del secolo XV. Essi precorsero il rilucente meriggio della più colta giureprudenza. *Al regno di Napoli*, nota il TIRABOSCHI, *noi siamo debitori dei primi sforzi che in questo secolo si fecero a squarciare la densa nube che involgeva ogni cosa (1)*. Nostro è il vanto, sia pur combattuto, del trovamento delle pandette (2). E prima di quest'epoca fortunata; e quando gli altri popoli si reggevano alla spar-

(1) Storia della letteratura italiana. tom. IV. Lib. 1. Cap. 6.

(2) Riscontrate quanto riferisce il dotto Consultore GASPARE CAPONE nel discorso sulla storia delle leggi patrie. tom. 1 pag. 98 not. 2 - ed ENRICO BRENCKMANNO

tita con stabilimenti singolari e con credenze tradizionali, avemmo leggi scritte e permanenti. Il codice Normanno-Svevo fu sistema di legislazione, per quanto concedevano le condizioni di quei giorni, emendato e lodevole.

Dalle costituzioni di Guglielmo il *buono* si trassero le riforme della giuridizione gallicana (1).

Il regno degli Aragonesi forma un' era felicissima per le scienze e per le lettere. Campate queste dalla strage orrenda di Costantinopoli, si annidarano sui margini del placido Sebeto. La reggia fu loro domicilio; Alfonso I, Ferdinando I, Federico furon cari alle muse gentili, e Pomponio Leto, Giovan Pontano, il Panormita fecondarono gl' ingegni, caldeggiarono le scienze, coltivarono le lettere, favorirono le arti, educarono gli uomini, e spinsero

---

nella sua storia delle pandette, e nelle due dissertazioni aggiunte sulla repubblica di Amalfi e sulla guerra de' Pisani.

(1) *Duae istae constitutiones Caroli M. et* GUILLELMI SICULI *hodiernum usum multum illustrant; ex quo iuxta Francisci I constitutionem, clerici in actionibus in personam, coram iudice ecclesiastico conveniuntur; in actionibus in rem, coram saeculari.* FRANCISCUS DE ROYE. *De Missis Dominicis, cap. X et in append. Nov. collat. Concilio. tom. XVII pag. 916.*

la nostra Napoli sul gran sentiero della sua gloria. In mezzo alla generale commozione letteraria, si mostrò sollecita e piena de' suoi destini, anche la giureprudenza. Parlò pur essa linguaggio augusto, pria che ALCIATI schiudesse le labbra e che CUJACIO l' esponesse con profusa erudizione. Il famoso ALESSANDRO d' ALESSANDRO scrisse sullo stile di GELLIO e di MACROBIO i suoi *giorni geniali*. Egli si adornò dei pregi non men di filologo che di giureconsulto: ricongiunse le due discipline ed anticipò di più decennî la segnalata scuola di CUJACIO e de' suoi seguaci. Se la pianta benigna fruttificò copiosamente in Francia, il germoglio italico che vi trasportò l' ALCIATI fu di seme napolitano (1).

---

(1) Il lodato Consultor CAPONE nell' opera citata a pag. 99, not. 7 del tomo 1 rileva tutti i luoghi delle opere eruditissime e famigerate del d' ALESSANDRO, ne' quali tratta di argomenti di legge, spiegati ed illustrati col soccorso della filologia - Egli ne tesse il catalogo, e nota opportunamente che i libri *dierum genialium* furono impressi la prima volta in Roma l' anno 1522 pel MAZZOCCHI - Reca maraviglia, che il nostro diligentissimo LORENZO GIUSTINIANI non abbia dato luogo al precursore della elegante giureprudenza nelle sue memorie storiche degli scrittori del regno di Napoli. E d' altro lato ap-

Noi che beviamo a larghi sorsi le propinazioni oltramontane: che giudichiamo alta necessità rinvenir la sapienza negli scritti (comechè dotti e laboriosi) che da un quarantennio allagano la penisola sopra argomenti di giureprudenza; siamo pur troppo ingrati ed imme-

---

porta sommo gradimento il vedere che queste prime glorie della nostra Napoli le rilevi dal fondo della Germania, il dotto SAVIGNY, prima ancora che il CAPONE tra noi le annunziasse. L' Alemanno giureconsulto scrive a questo modo: *ALESSANDRO D' ALESSANDRO nato a Napoli l' anno 1461, ebbe a maestro FILELFO: egli cominciò per essere avvocato, ma abbandonò questa professione a motivo degli abusi che rinvenne nell' amministrazione della giustizia; la sua vita ci è poco nota poichè l' opera che à fissato la sua riputazione, comparve l' anno 1522, un' anno pria della sua morte.*

Quest' opera intitolata DIERUM GENIALIUM LIBRI SEX, ed impressa per la prima volta in Roma l' anno 1522 in folio è stata spesso comentata, e sulle stesse forme degli autori classici. Composta sullo stesso piano di Aulo Gellio, attesta la scienza del suo autore. Vi si trovano delle ricerche filologiche sopra diversi frammenti delle pandette; e la restituzione delle leggi delle XII tavole, della quale quasi tutte le parti sono autentiche. Gli autori che dopo hanno trattato lo stesso argomento, non hanno consultato questo eccellente lavoro. Histoire du droit romain au moyen - âge. to. 4. pag. 257. Chap. 59 - Precursori della nuova scuola.

mori degli aviti benefizî. Forse raro è chi rimembri con ansia profonda ; e qual si addice ad anime generose, rapite dalle maraviglie della scienza e dall'amore del suol natio ; che mentre le nazioni straniere vagavano incerte , e si aggiravano tra congetture ed ipotesi , la filosofia e la giureprudenza nell' ingresso del secolo XVIII ebbero tra noi ferma ed estesa signoria nella scuola storica, di cui fu padre l'incomparabile Giambatista Vico (1) : che furon gemme preziose della sua corona le opere maravigliose e coeve del Gravina, del Giannone , dell'Au-

---

(1) *Lo stesso lume* della Francia , il *Montesquieu si è formato sopra gli originali italiani.* Udiamo come ne parla un distinto scrittor francese. *Ma ogni uomo dipende dai suoi predecessori; se ha vigore ed intelletto , li vince, e seguendo nondimeno le loro orme, espone nuovi pensieri. Ogni uomo grande è ad un tempo seguace ed originale ; ed il Montesquieu , credendo che niuno lo avesse preceduto, da molti era stato precorso, le orme dei quali rinvengonsi nella sua opera : tali sono* il Bodino , il Machiavelli , il Gravina ed il Vico . . . Montesquieu *vagheggiò molto l' Italia.* Lerminier. Introduzione generale allo studio del dritto pag. 202 e 203. Leggete la dimostrazione che tesse questo autore degli argomenti , che persuadono di avere il sommo scrittore dello spirito delle leggi meditato sulle opere precisamente del Gravina e del Vico.

LISIO, del d' ASTI; e più tardi quelle de' due DUNI, del CIRILLO, del GENOVESI, del FILANGIERI, del PAGANO, e di altri mille.

Ingelosite l'animo alla fama risonante dei nostri maggiori; invidiatela; cercate di superarla. Ricordando quali essi furono, conoscerete ciò che ora noi siamo, e farete presagio di ciò che saremo per essere. Cingetevi o giovani di virtù, di costumi, di scienza, di calda voglia per quanto è decoroso e sublime. Sprezzate i bassi affetti, le ignobili tendenze, la degradante vanità di mente e di maniere, ed ascoltate da CICERONE quali premî vi aspettino: *Ex his enim (disciplinis), et dignitatem maxime expetendam videmus, cum verus, iustus, atque honestus labor, honoribus, praemiis atque splendore decoratur: vitia autem hominum atque fraudes, damnis, ignominiis, vinculis, verberibus, exiliis, morte multantur. Quamobrem pergite, ut facitis, adolescentes; atque in id studium in quo estis incumbite, ut, et vobis honori, et amicis utilitati, et reipublicae emolumento esse possitis (1).*

Sì, o giovani che ambite la toga! Grande, nobile, reverendo è il carico che assumerete,

---

(1) De Oratore. Lib. I. Cap. VIII et XLIII.

quando vi saluteranno col nome di giureconsulti all' ombra della inviolabile religione del giuramento. Voi allora prometterete di essere vindici del giusto, presidio de' deboli, sollievo de' miseri, spavento de' tristi, oracoli incorrotti di virtù, di sapienza, di probità (1). Nelle vostre mani si affiderà dall' universale il sacro deposito delle fortune private, l'inestimabile tesoro dell' onore, della comune fiducia; e fors' anco dalle vostre labbra potranno dipendere un giorno i destini dello imperio e della patria.

Se mancherete turpemente a voi stessi, vi colpiranno congiunte, la maledizione di Dio e l'esecrazione degli uomini; ma se vi mostrerete fedeli agli alti impegni che assumeste, la vostra fama, superstite all' ultimo fato, passerà luminosa nelle memorie dei secoli: essa prolungherà la vostra vita, e come voi foste la delizia dei presenti, diverrete il vivo, il perenne, l' ardente desiderio degli avvenire.

---

(1) Est enim sine dubio domus iurisconsulti totius oraculum civitatis. Cicero. *ibidem. Cap. 45.* Degnamente ànno sviluppato questo elegantissimo pensiero, il Cuiacio. *Ad L. 1. ff. De Iustitia et Iure. tom. VII pag. 3. Il Doict in praefatione ad Lib. De Ortu et progressu iuris civilis.*